




SEMINARIO:

***POLITICA AGRICOLA
COMUNE***

A cura del dott. Remigio Graziani



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI **TERAMO**

PAC – POLITICA AGRICOLA COMUNE

Inquadramento storico e normativo della PAC nell'UE

Origini della PAC e inclusione nel mercato comune:

- Nei negoziati per la CEE, si è discusso se escludere i prodotti agricoli dal mercato comune per le divergenti politiche nazionali (caratterizzate da protezionismo). Tuttavia, è prevalsa l'idea di includere agricoltura e pesca per la loro rilevanza politica ed economica.
- Gli articoli dedicati all'agricoltura e pesca sono stati introdotti nel Trattato CEE (artt. 38-47), oggi riformulati negli artt. 38-44 TFUE.

Principio di competenza concorrente (art. 4 TFUE):

- L'agricoltura e la pesca rientrano tra le materie di competenza concorrente dell'UE, con l'eccezione della conservazione delle risorse biologiche marine (competenza esclusiva).
- Gli Stati membri possono legiferare solo se l'UE non ha esercitato la propria competenza o ha deciso di cessarne l'esercizio (art. 2, par. 2, TFUE).

Politica Agricola Comune (PAC):

- L'art. 38 TFUE prevede che l'UE definisca e attui una politica comune per agricoltura e pesca, affermando l'esistenza di una politica specifica che, nel tempo, è stata formalizzata come PAC.
- La PAC si distingue per il suo interventismo economico e sociale, con norme speciali e programmatiche che regolano i mercati e il sostegno agli agricoltori.



Principi giuridici e peculiarità della PAC

Principi fondamentali applicabili alla PAC (art. 5 TUE):

- 1. Attribuzione:** L'UE agisce solo nei limiti delle competenze conferite dai trattati; ogni competenza non attribuita rimane agli Stati membri (art. 5, par. 2).
- 2. Sussidiarietà:** Nelle materie di competenza concorrente, l'UE interviene solo se gli obiettivi non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, ma meglio conseguiti a livello dell'Unione (art. 5, par. 3).
- 3. Proporzionalità:** L'azione dell'UE si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi (art. 5, par. 4).

Specialità e eccezionalità delle norme della PAC:

- La PAC si distingue dalle altre politiche per:
 - **Specialità:** Interventismo economico e garanzie di prezzo (artt. 39 e 40 TFUE), con linee programmatiche solo accennate nei trattati.
 - **Eccezionalità:** Deroghe alle regole della concorrenza (art. 42 TFUE), che consentono trattamenti differenziati per i prodotti agricoli.

Prodotti agricoli e trasformati:

- La PAC si applica ai prodotti elencati nell'allegato I TFUE, inclusi i derivati agricoli con un costo della materia prima significativo rispetto al trasformato.

Iter Legis e profili applicativi della PAC

- **Applicazione e limiti della PAC:**

- Le norme della PAC, spesso programmatiche, non sono immediatamente applicabili e richiedono atti normativi specifici per la completa operatività.
- La PAC si estende anche ad ambiti connessi, come ricerca, formazione e promozione dei consumi (art. 41 TFUE), confermando il suo ruolo centrale per l'organizzazione economica dell'UE.
- Nonostante il principio di sussidiarietà, la PAC permane una politica strutturalmente europea, necessaria per garantire un'organizzazione comune dei mercati e il sostegno al reddito degli agricoltori.

Evoluzione della PAC:

- **Pre-Trattato di Lisbona:** Gli atti normativi erano adottati dal Consiglio con maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere (non vincolante) del Parlamento (art. 37 TCE).
- **Post-Lisbona:**
 - La procedura legislativa ordinaria, di «codecisione», rafforza il ruolo del Parlamento Europeo (art. 43 TFUE).
 - Per atti specifici (es. fissazione di prezzi, aiuti, quote), permane una procedura speciale, in cui il Consiglio ha competenza esclusiva.

Fondamenti giuridici e struttura della Politica Agricola Comune

1. Fondamenti giuridici della PAC e ruolo dell'art. 38 TFUE:

- L'art. 38 TFUE costituisce la base giuridica per la Politica Agricola Comune (PAC), che si configura come una politica unitaria e integrata per l'agricoltura e la pesca.
- **Paragrafo 1:** Stabilisce che l'Unione Europea definisce ed attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca, includendo tali settori nell'ambito del mercato interno.
- **Paragrafo 4:** Specifica che il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una PAC, che comprende sia:
 - La **regolazione del mercato interno agricolo**, attraverso strumenti normativi e di gestione dei flussi commerciali.
 - Il **sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale**, volto alla tutela economica e sociale del settore e alla sostenibilità del sistema produttivo.

2. Portata normativa della PAC:

- La PAC non opera una distinzione tra mercato interno e politica agricola: entrambe le dimensioni sono regolate unitariamente e sono considerate complementari.
- **Funzioni principali della PAC:**
 - **Regolazione del mercato interno agricolo:** Garantisce la stabilità dei mercati, la libera circolazione dei prodotti e condizioni eque per gli operatori economici.
 - **Sostegno economico e sociale:** Mira a promuovere lo sviluppo delle aree rurali, assicurando ai produttori agricoli un livello di reddito adeguato e condizioni competitive nel contesto europeo.

3. Definizione di "prodotto agricolo" (Art. 38, par. 2 e 3 TFUE):

- I prodotti agricoli sono definiti come:
 - Prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca.
 - Prodotti di prima trasformazione strettamente connessi a quelli sopra indicati.
- Tuttavia, le disposizioni degli articoli 39-44 TFUE si applicano esclusivamente ai prodotti elencati nell'Allegato I, che funge da riferimento tassativo.

4. Funzione dell'Allegato I TFUE:

- L'Allegato I delimita l'ambito di applicazione materiale della PAC, consentendo:
 - La regolamentazione speciale dei prodotti individuati.
 - La gestione delle deroghe normative, in particolare rispetto alle regole generali sulla concorrenza.
-

Evoluzione normativa e ruolo dell'Allegato I

1. Modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona:

- Il Trattato di Lisbona ha consolidato l'integrazione tra agricoltura e pesca, attribuendo loro una disciplina comune e modificando formalmente:
 - La denominazione del Titolo III del TFUE, ora "Agricoltura e pesca," evidenziando l'unicità della normativa.
 - La definizione di prodotto agricolo nell'art. 38 TFUE, chiarendo che le norme relative alla PAC si applicano anche ai prodotti ittici, pur tenendo conto delle specificità del settore.
- Sebbene le modifiche siano prevalentemente formali, rafforzano l'unitarietà del regime normativo e assicurano l'estensione delle misure di politica agricola ai prodotti della pesca.

2. Allegato I TFUE:

- Contiene l'elenco tassativo dei prodotti considerati agricoli ai fini della PAC e soggetti alla regolamentazione speciale di cui agli artt. 39-44 TFUE.
- **Prodotti inclusi:**
 - **Prodotti primari:** cereali, carni, latte, frutta, verdure.
 - **Prodotti derivati di prima trasformazione:** formaggi, oli, vini, zuccheri.
 - **Prodotti non alimentari agricoli:** tabacco, lino, canapa, sughero.
 - **Prodotti ittici e derivati:** pesci, molluschi, crostacei e loro trasformati.
- **Effetti dell'inclusione nell'Allegato I:**
 - I prodotti inclusi possono beneficiare:
 - Delle deroghe alle regole generali sulla concorrenza (art. 42 TFUE), essenziali per proteggere la stabilità economica del settore agricolo.
 - Degli strumenti dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), che prevedono interventi sui prezzi, garanzie sui redditi e gestione delle eccedenze.
 - Dei regimi di aiuto diretto agli agricoltori e delle misure di sviluppo rurale.

3. Discrepanze rispetto alla definizione generale (Art. 38, par. 2 TFUE):

- L'Allegato I introduce alcune incongruenze rispetto alla definizione generale di prodotto agricolo:
 - **Inclusione di prodotti di seconda trasformazione:** alcuni beni, come margarina, malto o amidi, sono regolati dalla PAC pur non essendo strettamente agricoli.
 - **Esclusione di prodotti primari:** beni del suolo come cotone, seta e legno, pur essendo agricoli, non rientrano nell'elenco e non beneficiano delle deroghe normative.



Autonomia giuridica della PAC

1. Finalità della PAC (Art. 39 TFUE):

- L'art. 39 TFUE definisce gli obiettivi fondamentali della PAC:
 - **Tenore di vita equo per gli agricoltori:** garantire redditi adeguati per la popolazione agricola.
 - **Stabilizzazione dei mercati agricoli:** prevenire squilibri di offerta e domanda e assicurare la continuità produttiva.
 - **Sicurezza delle forniture alimentari:** garantire la disponibilità di prodotti agricoli per il mercato interno.
 - **Prezzi ragionevoli per i consumatori:** favorire l'accesso ai beni alimentari, mantenendo un equilibrio tra redditi agricoli e sostenibilità dei prezzi.

2. Natura speciale ed eccezionale della PAC:

- **Specialità normativa della PAC:**
 - La PAC si distingue dalle altre politiche comunitarie per:
 - La capacità di **derogare alle regole generali dell'UE**, in particolare quelle sulla concorrenza, per tutelare la specificità del settore agricolo.
 - L'integrazione tra normative di mercato e misure di sostegno, che garantiscono interventi sia economici che sociali.
- **Strumenti principali della PAC:**
 - L'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), che gestisce i prezzi, le quote di produzione e le scorte.
 - I regimi di aiuto diretto agli agricoltori, essenziali per stabilizzare i redditi.
 - Le politiche di sviluppo rurale, che promuovono la sostenibilità e l'innovazione nel settore agricolo.


3. Autonomia del diritto agrario europeo:

- La PAC costituisce un sistema normativo autonomo rispetto al diritto comunitario generale, grazie a:
 - **Regole speciali applicabili ai prodotti agricoli:** limitate ai beni inclusi nell'Allegato I.
 - **Deroghe normative mirate:** finalizzate alla tutela del settore agricolo e alla stabilità economica.
- Questa autonomia è funzionale a:
 - Integrare il settore agricolo e i suoi prodotti nel regime del mercato unico europeo.
 - Garantire un trattamento privilegiato per il comparto agricolo, in linea con le esigenze economiche e sociali dell'Unione.

4. Regime giuridico applicabile ai prodotti agricoli:

- I prodotti elencati nell'Allegato I beneficiano di una normativa specifica che:
 - Semplifica l'integrazione nel mercato unico agricolo.
 - Protegge il settore da pressioni concorrenziali eccessive, mantenendo un equilibrio tra stabilità dei mercati e redditività dei produttori.
- Tale regime consente una gestione mirata delle politiche di mercato, rafforzando il ruolo della PAC come strumento di coesione economica e sociale per il settore agricolo e rurale europeo.

9 OBIETTIVI DELLA PAC



Finalità della Politica Agricola Comune (PAC) - Articolo 39 TFUE

L'articolo 39 TFUE delinea un quadro complesso di finalità che la PAC deve perseguire per garantire un equilibrio tra sviluppo economico, stabilità del settore agricolo e tutela degli interessi generali. Gli obiettivi principali includono:

1. **Equo tenore di vita per gli agricoltori:** Assicurare condizioni economiche adeguate per la popolazione agricola, anche in relazione ai prezzi dei fattori di produzione e ai mercati di sbocco.
2. **Incremento della produttività agricola:** Sviluppare il progresso tecnico, promuovere una produzione agricola razionale e ottimizzare l'utilizzo dei fattori produttivi, con particolare riferimento alla manodopera.
3. **Stabilizzazione dei mercati agricoli:** Evitare fluttuazioni eccessive nell'offerta e nella domanda di prodotti agricoli, garantendo continuità produttiva e condizioni stabili per i produttori.
4. **Garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti:** Assicurare una disponibilità costante di prodotti agricoli, tutelando il mercato interno da eventuali deficit.
5. **Prezzi ragionevoli per i consumatori:** Creare condizioni economiche che consentano l'accesso ai beni agricoli da parte dei consumatori, preservando al contempo un adeguato equilibrio con i redditi agricoli.




Strumenti finanziari e tecnici per la realizzazione delle finalità della PAC:

- La PAC si è dotata fin dal 1962 di strumenti finanziari specifici, come il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG, poi sostituito da nuovi meccanismi pubblico-finanziari), destinati:
 - Alla gestione delle spese agricole comuni.
 - Allo sviluppo di programmi di sostegno strutturale per migliorare la competitività del settore.

Metodi speciali per l'elaborazione della PAC (Art. 39, par. 2 TFUE):

- La PAC deve tener conto delle peculiarità del settore agricolo, riconoscendo:
 - **La struttura sociale dell'agricoltura:** Fortemente legata alle tradizioni locali e al tessuto economico regionale.
 - **Le disparità strutturali e naturali:** Differenze significative tra le regioni agricole europee, che derivano da fattori ambientali, infrastrutturali e tecnologici.



Discrezionalità normativa e controllo giurisdizionale nella PAC

1. Ampia discrezionalità delle istituzioni europee:

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha riconosciuto alle istituzioni dell'UE una **discrezionalità particolarmente ampia** nell'attuazione della PAC. Tale discrezionalità è giustificata da:
 - **La genericità delle finalità dell'art. 39 TFUE:** Gli obiettivi della PAC non sempre possono essere perseguiti simultaneamente, né allo stesso livello di intensità. Ciò consente alle istituzioni di privilegiare, temporaneamente, uno degli obiettivi rispetto agli altri in funzione delle esigenze economiche o sociali.
 - **La complessità e l'interdipendenza delle finalità:** Le istituzioni devono operare un **contemperamento permanente** tra i diversi obiettivi, senza escluderne nessuno, ma adattando le priorità alle circostanze contingenti.

2. Margine di flessibilità nell'applicazione delle regole di concorrenza (Art. 42 TFUE):

- L'art. 42 TFUE consente di derogare alle regole generali della concorrenza nel settore agricolo, tenendo conto delle peculiarità del mercato agricolo e della necessità di garantire la stabilità economica del comparto. Ciò avviene attraverso strumenti quali:
 - Regolazioni sui prezzi.
 - Quote di produzione.
 - Interventi di mercato per gestire eccedenze o deficit.

3. Limiti al controllo giurisdizionale:

- Il controllo esercitato dalla CGUE sui provvedimenti adottati nell'ambito della PAC è limitato, in ragione dell'ampio margine discrezionale delle istituzioni. In particolare, la Corte verifica che:
 - Non vi siano **errori manifesti di valutazione** da parte delle istituzioni.
 - Non si configuri uno **sviamento di potere**, ossia che il provvedimento sia stato adottato per finalità diverse da quelle previste dal TFUE.
 - Non siano stati superati i **limiti del potere discrezionale**, ad esempio mediante provvedimenti sproporzionati rispetto agli obiettivi.

4. Contemperamento tra finalità divergenti:

- La CGUE ha ribadito che la PAC richiede un costante equilibrio tra finalità talvolta contraddittorie. Le istituzioni possono temporaneamente privilegiare una finalità rispetto alle altre, purché non compromettano in modo permanente il conseguimento degli obiettivi complessivi.

Aspetti peculiari e integrazione con le politiche trasversali



➤ Disparità strutturali e naturali nel settore agricolo europeo:

- **Disparità strutturali:** La PAC non è riuscita a eliminare completamente le differenze tra le aziende agricole europee. La politica dei prezzi elevati per prodotti di massa (cereali, latte, carne) ha spesso mantenuto in attività aziende meno efficienti.
- **Disparità naturali:** Le condizioni climatiche e geografiche variano significativamente:
 - Zone fertili del Nord Europa (Francia, Germania, Benelux) producono rendimenti elevati grazie a piogge abbondanti e tecnologie avanzate.
 - Zone aride e calde del Sud Europa (Italia meridionale, Spagna, Grecia) affrontano maggiori sfide, spesso non completamente mitigate dalla PAC.
 - Le **aree svantaggiate e di montagna** sono soggette a regimi specifici, ma i sostegni risultano insufficienti per garantire una piena competitività.

➤ Norme programmatiche e attuative:

- Le disposizioni dell'art. 39 TFUE sono di natura programmatica e trovano concreta applicazione attraverso:
 - Regolamenti dell'UE, che stabiliscono strumenti operativi come l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) e gli aiuti diretti.
 - Direttive, utilizzate in misura minore per interventi strutturali.

➤ Integrazione delle finalità trasversali nelle politiche agricole:

- La PAC deve rispettare una serie di obiettivi generali dell'UE, come indicato nel Titolo II **TFUE**, tra cui:
 - **Tutela ambientale (Art. 11):** Integrare esigenze ambientali nella definizione delle politiche agricole.
 - **Protezione dei consumatori (Art. 12):** Salvaguardare gli interessi dei consumatori, garantendo sicurezza alimentare e prezzi accessibili.
 - **Benessere degli animali (Art. 13):** Rispettare le esigenze legate al benessere degli animali, pur tenendo conto delle tradizioni culturali e religiose degli Stati membri.



OCM – Organizzazione Comune di Mercato art. 40 TFUE

Fondamenti e struttura dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM)

- **1. Fondamenti normativi e finalità dell'OCM:**
- L'art. 40 TFUE stabilisce che l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) è istituita per il perseguimento degli obiettivi delineati dall'art. 39 TFUE, mettendo in particolare rilievo la regolazione del mercato agricolo europeo.
- Le disposizioni dell'art. 40, par. 1, prevedono tre modelli per l'organizzazione dei mercati agricoli:
 - **Regole comuni in materia di concorrenza.**
 - **Coordinamento delle organizzazioni nazionali di mercato.**
 - **Organizzazione europea del mercato (OCM):** Questa forma, preferita dal legislatore comunitario, si è affermata come principale strumento di regolazione.
- **2. Strumenti dell'OCM (Art. 40, par. 2 TFUE):**
- L'OCM può includere tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'art. 39 TFUE. Tali misure, elencate a titolo esemplificativo, comprendono:
 - Regolamentazione dei prezzi.
 - Sovvenzioni alla produzione e alla distribuzione.
 - Costituzione di scorte e sistemi di riporto.
 - Meccanismi di stabilizzazione per importazioni ed esportazioni.
- Qualsiasi politica comune dei prezzi deve essere basata su **criteri comuni e metodi di calcolo uniformi**, come previsto dal par. 3 dell'art. 40.
- **3. Obbligo di non discriminazione:**
- L'art. 40, par. 2, stabilisce che l'OCM deve perseguire gli obiettivi dell'art. 39 TFUE senza creare discriminazioni tra produttori o consumatori all'interno dell'Unione. Questa disposizione rappresenta una formulazione estensiva del principio di uguaglianza previsto dai Trattati.

Evoluzione dell'OCM - Reg. UE 2021/2117

1. Evoluzione storica dell'OCM:

- Già al termine della fase transitoria (1° luglio 1968), l'OCM era operativa in quasi tutti i settori produttivi (cereali, lattiero-caseari, carne bovina, zucchero, ecc.), garantendo:
 - **Protezione:** Prezzi minimi garantiti ai produttori attraverso organismi di intervento che acquistavano prodotti non collocabili sul mercato.
 - **Mercato artificiale/eterodiretto:** I prezzi europei erano spesso più elevati rispetto ai prezzi del mercato mondiale, creando un sistema scollegato dalle dinamiche macroeconomiche globali.
- La protezione era più intensa per le grandi produzioni del Nord Europa (cereali, lattiero-caseari, carne bovina) e meno efficace per le produzioni ortofrutticoli e produzioni mediterranee in generale.

2. Cambiamenti successivi e semplificazione normativa:

- La riforma dell'OCM è avvenuta attraverso:
 - **Reg. CE 1234/2007:** Introduzione dell'OCM unica, che ha sostituito i numerosi regolamenti settoriali preesistenti.
 - **Reg. UE 1308/2013 (modificato dal Reg. UE 2021/2117):** Disciplina attualmente l'OCM, con un approccio semplificato rispetto al passato e un intervento europeo sul mercato agricolo ridimensionato rispetto agli anni '70.
- Nonostante l'OCM rappresenti la forma preferita di regolazione, il trattato ammette l'esistenza di **organizzazioni nazionali**, purché non distorcano la concorrenza all'interno dell'UE.

✓ Collaborazione tra UE e Stati membri:

- Gli Stati membri sono responsabili di rendere operative le norme comunitarie attraverso:
 - Designazione di organismi di intervento per l'acquisto dei prodotti.
 - Interazione con il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per la gestione dei finanziamenti.

Principi giuridici fondamentali e diritti soggettivi nell'ambito dell'OCM

➤ Principi giuridici generali affermati dalla Corte di Giustizia:

- **Principio di non discriminazione:**
 - La Corte di Giustizia ha confermato che l'OCM deve essere fondata sul principio dell'uguaglianza e della non discriminazione tra i cittadini europei, assicurando pari condizioni a produttori e consumatori.
- **Principio di proporzionalità:**
 - La Corte valuta la proporzionalità degli interventi pubblici, verificando che essi siano giustificati rispetto agli obiettivi perseguiti.
- **Preferenza comunitaria:**
 - La Corte ha legittimato il principio della preferenza comunitaria, che garantisce priorità ai prodotti europei rispetto a quelli esteri, tramite dazi doganali e meccanismi di protezione.

➤ Diritti soggettivi nell'ambito dell'OCM:

- La Corte ha riconosciuto ai singoli diritti soggettivi derivanti dalle normative comunitarie, tra cui:
 - **Diritto al prezzo garantito:** Gli agricoltori hanno diritto a percepire il prezzo minimo stabilito per i prodotti conferiti agli organismi di intervento.
 - **Diritto alle restituzioni:** Gli operatori possono ottenere restituzioni all'esportazione o alla produzione, se previste dalla normativa.
 - **Diritto ai pagamenti diretti:** Gli agricoltori hanno diritto ai pagamenti stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

➤ Limitazioni all'intervento statale:

- Gli Stati membri non possono intervenire unilateralmente nelle fasi di produzione e commercio all'ingrosso, né adottare misure che compromettano gli obiettivi dell'OCM.
- È consentito agli Stati regolare i prezzi nelle fasi di commercio al dettaglio e consumo, purché ciò non pregiudichi il funzionamento dell'OCM.

➤ Solidarietà finanziaria e responsabilità degli Stati membri:

- Gli Stati membri sono vincolati al principio di solidarietà finanziaria, contribuendo al finanziamento delle spese comunitarie.
- In caso di interventi statali contrari al diritto comunitario che causino danni ai produttori, gli Stati sono responsabili e devono rispondere conformemente alle disposizioni interne sulla responsabilità della pubblica amministrazione.

Il principio generale di concorrenza nel TFUE:

• Il TFUE pone la concorrenza come elemento fondante dell'organizzazione del mercato interno. Gli artt. 101-106 TFUE stabiliscono principi volti a garantire che il mercato europeo sia regolato secondo dinamiche di trasparenza e libera concorrenza.

• **Art. 101 TFUE:**

- *Divieto di accordi, decisioni e pratiche concordate tra imprese che abbiano l'oggetto o l'effetto di restringere, impedire o falsare la concorrenza nel mercato interno.*
- *Vietate clausole che impongano prezzi fissi, limitino la produzione o creino condizioni discriminatorie per alcuni operatori.*

• **Art. 102 TFUE:**

- *Divieto di abuso di posizione dominante da parte di imprese che sfruttino la propria forza di mercato per imporre condizioni inique ai consumatori o per escludere la concorrenza.*
- *Es. sfruttamento di una posizione di predominio per imporre prezzi eccessivi o bassi, tali da escludere concorrenti.*



CONCORRENZA nel settore della produzione e vendita dei prodotti “agricoli” ai sensi del TFUE

art. 42

Deroghe specifiche per il settore agricolo (Art. 42 TFUE):

- L'art. 42 TFUE riconosce le peculiarità del settore agricolo e consente al Parlamento Europeo e al Consiglio di adottare regole speciali per:
 - La produzione e il commercio dei **prodotti agricoli** elencati nell'allegato I TFUE.
 - La realizzazione degli obiettivi della **Politica Agricola Comune (PAC)** (art. 39 TFUE).
- Tali deroghe sono giustificate dalla natura del settore agricolo, caratterizzato da:
 - **Disparità strutturali e naturali:** Differenze climatiche, geografiche e di frammentazione delle aziende.
 - **Sensibilità economica e sociale:** Necessità di garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità del reddito agricolo.

Novella normativa in tema di sostenibilità (Art. 210-bis, Reg. UE 1308/2013):

- Introdotto dal Reg. UE 2021/2117, l'art. 210-bis rappresenta un'importante innovazione nella regolazione della concorrenza:
 - Esclude l'applicazione dell'art. 101 TFUE per accordi che perseguano obiettivi di **sostenibilità**.
 - Gli obiettivi includono:
 - Protezione ambientale e climatica.
 - Uso sostenibile delle risorse naturali.
 - Promozione del benessere animale e riduzione degli sprechi.
 - Gli accordi sono esentati a condizione che non compromettano il funzionamento del mercato interno e siano proporzionati agli obiettivi dichiarati alla Commissione.



Applicazione delle regole di concorrenza ai prodotti agricoli

1. Applicazione ordinaria delle norme di concorrenza (Art. 206, Reg. UE 1308/2013):

- Le regole generali di concorrenza degli artt. 101-106 TFUE si applicano anche alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, salvo deroghe specifiche previste dalla normativa.
- La Commissione Europea e le autorità garanti nazionali della concorrenza collaborano per garantire un'applicazione uniforme delle regole.
- La Commissione ha il potere di adottare **orientamenti** volti a chiarire l'applicazione delle norme agli operatori economici e agli Stati membri.

2. Deroghe per obiettivi della PAC (Art. 209, Reg. UE 1308/2013):

- Gli accordi necessari al perseguimento degli obiettivi della PAC (art. 39 TFUE) sono esentati dall'art. 101 TFUE, purché rispettino determinate condizioni:
 - **Non prevedano prezzi fissi o identici:** È vietata qualsiasi intesa che comporti l'obbligo di applicare un prezzo uniforme tra produttori.
 - **Non eliminino completamente la concorrenza:** Gli accordi devono preservare la competizione tra operatori, pur garantendo la concentrazione dell'offerta per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori.
- **Organizzazioni di Produttori (OP):**
 - Le OP riconosciute ai sensi dell'art. 152 Reg. UE 1308/2013 possono:
 - Concentrare l'offerta dei propri membri.
 - Negoziarne collettivamente la vendita e determinare i prezzi, a condizione di rispettare il principio di proporzionalità.

3. Innovazioni per la sostenibilità ambientale/economica/sociale (Art. 210-bis, Reg. UE 1308/2013):

- L'art. 210-bis, introdotto dal Reg. UE 2021/2117, amplia le deroghe alle regole di concorrenza per:
 - **Accordi orizzontali:** Tra produttori agricoli o loro associazioni, per migliorare la sostenibilità ambientale ed economica della produzione.
 - **Accordi verticali:** Tra produttori e operatori della filiera (trasformatori, distributori), per promuovere pratiche sostenibili lungo tutta la catena del valore.
- Gli accordi devono essere notificati alla Commissione, che valuta la compatibilità con il mercato interno e gli obiettivi della PAC.

Aiuti di Stato e deroghe al regime di concorrenza

1. Compatibilità degli aiuti di Stato (Art. 107 TFUE):

- L'art. 107 TFUE vieta in via generale gli aiuti di Stato, ma prevede deroghe per aiuti destinati a:
 - **Protezione delle aziende agricole svantaggiate:** Situazioni dovute a condizioni naturali o strutturali.
 - **Programmi di sviluppo economico:** Inclusi la formazione professionale e la ricerca in agricoltura (Art. 41 TFUE).
 - **Sviluppo regionale:** Per zone con basso tenore di ~~vita o elevata disoccupazione~~ (Art. 107, par. 3, lett. a).

2. Potere della Commissione di autorizzare deroghe (Art. 222, Reg. UE 1308/2013):

- La Commissione, in caso di gravi squilibri di mercato, può autorizzare:
 - Accordi temporanei tra produttori per stabilizzare i mercati.
 - Misure mirate a garantire la resilienza del settore agricolo, evitando crisi di sovrapproduzione o crolli dei prezzi.
- Gli aiuti devono rispettare il principio di proporzionalità e non compromettere la concorrenza.

3. Evoluzione normativa e giurisprudenza recente:

- **Reg. UE 2021/2117:**
 - Rafforza il ruolo delle OP e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) per negoziare collettivamente e concentrare l'offerta.
 - Introduce la possibilità di intese per la sostenibilità, esentando accordi che migliorino il benessere ambientale, climatico e sociale.
- **Giurisprudenza della CGUE - sentenza del 14 novembre 2017, causa C-671/15 (Indivia):**
 - La Corte di Giustizia ha confermato la **preminenza della PAC** rispetto agli obiettivi della concorrenza.
 - Gli accordi tra produttori sono leciti se necessari al raggiungimento degli obiettivi della PAC, purché limitati al commercio di prodotti agricoli.
 - La Commissione mantiene un controllo rigoroso per garantire il rispetto degli obiettivi comuni e la coerenza con il mercato interno.

Principi generali degli Aiuti di Stato nel TFUE (Artt. 107-109 TFUE):

Il regime degli Aiuti di Stato nel TFUE è delineato dagli artt. 107-109, con l'obiettivo di garantire che le misure statali non violino il principio di concorrenza o ostacolino il funzionamento del mercato interno.

Art. 107 TFUE:

- Stabilisce il principio generale di incompatibilità col Trattato degli aiuti concessi mediante risorse statali che favoriscano determinate imprese o produzioni, alterando la concorrenza e incidendo sugli scambi intracomunitari.
- Tuttavia, contempla deroghe specifiche, tra cui gli aiuti per lo sviluppo economico di regioni svantaggiate o per affrontare situazioni straordinarie.

• Art. 108 TFUE:

- Introduce un sistema di controllo preventivo e continuo da parte della Commissione Europea:
 - **Obbligo di notifica** degli aiuti di nuova istituzione.
 - Divieto di attuare le misure notificate prima della decisione della Commissione.
 - Supervisione degli aiuti esistenti per valutarne la conformità con il diritto comunitario.

• Art. 109 TFUE:

- Consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, di adottare regolamenti volti a dettagliare le procedure applicative e individuare categorie di aiuti esentate dal regime di notifica.

Aiuti di Stato nel settore Agricolo



Regime speciale per l'agricoltura e glossa dell'Art. 42 TFUE:

- L'agricoltura beneficia di un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale degli aiuti di Stato, sancito dall'art. 42 TFUE, che consente l'adozione di una regolamentazione specifica per i prodotti agricoli inclusi nell'Allegato I del Trattato.
 - **Art. 42 TFUE:**
 - Prevede la possibilità di escludere, in tutto o in parte, la produzione e il commercio dei prodotti agricoli dall'applicazione delle regole generali in materia di concorrenza, inclusi gli aiuti di Stato.
 - Riconosce le peculiarità strutturali e naturali del settore agricolo, giustificando l'adozione di misure speciali a favore dello sviluppo economico, del sostegno al reddito degli agricoltori e della stabilità del mercato.
 - **Deroghe per aiuti agricoli:**
 - Aiuti destinati a imprese agricole situate in aree svantaggiate o soggette a condizioni naturali difficili.
 - Misure di sviluppo rurale, finanziate con risorse nazionali o regionali, purché conformi agli obiettivi della PAC.
 - Sostegni legati alla formazione professionale e alla ricerca agricola, nonché azioni per promuovere il consumo di determinati prodotti agricoli.



Relazione tra Aiuti di Stato e Politica Agricola Comune (PAC):

- Gli aiuti di Stato nel settore agricolo non sono solo tollerati, ma integrati nella struttura della PAC, come strumenti fondamentali per realizzare i suoi obiettivi strategici:
 - **Art. 211 Reg. UE 1308/2013:**
 - Stabilisce l'applicazione delle regole generali sugli aiuti di Stato ai prodotti agricoli coperti dall'OCM unica, ma prevede esenzioni per gli aiuti specificamente regolati nell'ambito della PAC.
 - **Contributo agli obiettivi della PAC:**
 - *Garantire il sostegno al reddito degli agricoltori e la competitività del settore agricolo.*
 - *Promuovere l'innovazione e la sostenibilità ambientale, rispettando gli impegni climatici dell'UE.*
 - *Sostenere le aree rurali, migliorando la qualità della vita e la coesione economica e sociale.*

Recenti sviluppi normativi:

- **Reg. UE 2022/2472:**
 - Introduce nuove categorie di aiuti compatibili con il mercato interno per i settori agricolo, forestale e rurale, applicabili fino al 2029.
- **Reg. UE 1408/2013 (modificato dal Reg. UE 2019/316):**
 - Stabilisce regole specifiche per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, fissando limiti più elevati per ridurre la burocrazia e favorire interventi rapidi.
- **Orientamenti 2022/C485/01:**
 - Forniscono un quadro aggiornato per l'attuazione degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e di transizione ecologica definiti dalla PAC.

Deroghe e peculiarità della disciplina nel settore agricolo (Art. 211 Reg. UE 1308/2013):

- L'art. 211 del Reg. UE 1308/2013 stabilisce l'applicazione generale degli artt. 107-109 TFUE alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. Tuttavia, esso prevede importanti deroghe:
 - **Esclusione degli aiuti previsti dall'OCM:** Gli aiuti specificamente regolati nel quadro dell'OCM unica non sono soggetti al divieto degli artt. 107-109 TFUE. Questi includono pagamenti diretti, strumenti di gestione delle crisi di mercato e interventi volti a garantire la stabilità del mercato interno.
 - **Compatibilità delle misure strutturali:** Gli aiuti di Stato per misure strutturali agricole sono disciplinati dal Reg. UE 2021/2115, che coordina gli interventi con gli obiettivi strategici della PAC.

Aiuti diretti e interventi strutturali:

- **Aiuti diretti nel quadro dell'OCM unica:**
 - Sostegno al reddito degli agricoltori attraverso pagamenti diretti.
 - Gestione delle crisi di mercato mediante interventi straordinari (es. acquisto di prodotti eccedentari, sostegno ai prezzi).
- **Interventi strutturali regolati dal Reg. UE 2021/2115:**
 - Finanziamenti per la modernizzazione delle aziende agricole (es. acquisto di macchinari, tecnologie).
 - Promozione della sostenibilità ambientale attraverso misure agro-ecologiche e di mitigazione dei cambiamenti climatici.
 - Supporto alle aree svantaggiate o marginali, inclusi incentivi per il mantenimento delle attività agricole in regioni montane o isolate.
 - Sostegno alla formazione professionale e allo sviluppo delle competenze degli operatori agricoli.

Controllo e responsabilità degli Stati membri e della Commissione Europea:

- **Notifica e approvazione:** Gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione i nuovi aiuti di Stato, salvo deroghe specifiche.
- **Monitoraggio continuo:** La Commissione vigila sulla conformità degli aiuti con il mercato interno e con gli obiettivi della PAC, intervenendo in caso di violazioni.
- **Collaborazione:** Gli Stati membri devono garantire la corretta implementazione degli aiuti e la trasparenza delle misure adottate.

Sostenibilità e innovazione come priorità strategiche:

- **Sostenibilità ambientale:** Incentivi per pratiche agricole rispettose dell'ambiente, quali riduzione dei pesticidi, tutela del suolo e gestione delle risorse idriche.
- **Digitalizzazione e innovazione:** Sostegno per l'adozione di tecnologie avanzate, sistemi di monitoraggio intelligente e pratiche di agricoltura di precisione.
- **Benessere animale:** Aiuti per garantire standard elevati di salute e benessere animale, in linea con gli obiettivi della PAC.

Il Processo Decisionale in Materia Agricola – art.43 TFUE

1. La Procedura Legislativa Ordinaria e il Ruolo del Parlamento Europeo:

- Il TFUE (art. 42, primo comma; art. 43, par. 2) ha introdotto la **codecisione** come procedura legislativa ordinaria della PAC, attribuendo al Parlamento europeo il ruolo di autentico colegislatore insieme al Consiglio.
- La codecisione sostituisce la precedente procedura di consultazione, rafforzando la legittimazione democratica nel settore agricolo e aumentando l'equilibrio tra le istituzioni.
- Tuttavia, alcune eccezioni previste dagli artt. 42, secondo comma, e 43, par. 3, TFUE, riservano competenze esclusive al Consiglio:
 - **Art. 42, secondo comma:** Consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di autorizzare aiuti per:
 - Protezione delle aziende agricole sfavorite da condizioni strutturali o naturali.
 - Sviluppo economico nel quadro di programmi specifici.
 - **Art. 43, par. 3:** Attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione, la competenza esclusiva in materia di fissazione di prezzi, prelievi, aiuti e limitazioni quantitative.



2. Problemi Interpretativi e Giurisprudenza della Corte di Giustizia:

- La mancanza di una chiara delimitazione delle competenze tra Parlamento e Consiglio ha sollevato controversie giuridiche e politiche:
 - **Sentenza CGUE, causa C-113/14 del 7 settembre 2016:**
 - Ha interpretato estensivamente la nozione di "fissazione dei prezzi" di cui all'art. 43, par. 3, TFUE, includendo nella competenza del Consiglio anche le soglie di riferimento per i prezzi di intervento.
 - Ha determinato la soppressione dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (Regolamento OCM), con attribuzione esclusiva al Consiglio delle soglie di riferimento.
 - Questi sviluppi evidenziano l'urgenza di una **riforma delle basi giuridiche** della PAC per chiarire le competenze legislative e rispettare gli equilibri istituzionali.

3. Procedura di Comitologia e Ruolo della Commissione Europea:

- La PAC si avvale di una vasta rete di comitati, istituiti fin dal 1961 con le prime OCM, per l'adozione di atti delegati ed esecutivi:
 - **Atti delegati:**
 - Disciplina prevista direttamente dagli atti legislativi di base, attribuendo ampi poteri delegati alla Commissione.
 - **Atti di esecuzione:**
 - Adottati seguendo le procedure di esame o consultazione del Reg. (UE) n. 182/2011, con diritto di controllo da parte di Parlamento e Consiglio.
 - La maggior parte degli atti di esecuzione agricoli è soggetta a procedure d'esame, garantendo il coinvolgimento interistituzionale.

4. Consultazione degli Stakeholder:

- La partecipazione degli attori professionali europei al processo decisionale agricolo si realizza attraverso:
 - **Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole (COPA) e Confederazione Generale delle Cooperative Agricole (COGECA):** Forniscono consulenza indiretta agli organi decisionali europei.

*L'intervento
Eurounitario nel
Mercato dei Prodotti
Agricoli*



L'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) è il cuore dell'intervento comunitario nel settore agricolo, concepito per stabilizzare i mercati, garantire un reddito adeguato agli agricoltori e favorire la libera circolazione dei prodotti agricoli all'interno del mercato unico europeo. Nata negli anni '60 con l'introduzione della PAC, l'OCM ha inizialmente puntato su un sistema di **prezzi garantiti e barriere doganali**, che hanno difeso il mercato interno dalla concorrenza estera e sostenuto la produzione agricola europea. Tuttavia, con l'adesione dell'UE agli accordi internazionali, come il **Trattato di Marrakech (1994)**, e l'evoluzione delle politiche economiche comunitarie, il sistema tradizionale ha subito profondi cambiamenti, culminati nella **riforma del 2003**, che ha introdotto gli **aiuti disaccoppiati**, separando i sostegni economici dagli obblighi di produzione.

Caratteristiche e Finalità dell'Intervento Comunitario

L'intervento comunitario nei mercati agricoli si basa su principi volti a garantire stabilità, equità e competitività. Gli strumenti adottati dall'OCM sono stati differenziati nel tempo in base alla tipologia di prodotto:

- Per le **commodities agricole** (cereali, latte, carni), si è optato per un alto livello di protezione tramite strumenti di mercato, inclusi prezzi di intervento e aiuti alla produzione.
- Per i **prodotti di pregio** (vino, olio d'oliva, prodotti biologici), l'attenzione si è spostata su strategie commerciali e promozionali, come le **denominazioni di origine protette** (DOP) e la tutela dei consumatori. Questa diversificazione riflette la volontà di valorizzare le peculiarità dei territori e rispondere alle esigenze del mercato globale, mantenendo una particolare attenzione per i settori sensibili.

Evoluzione Normativa e Assetto Attuale

L'OCM ha attraversato diverse fasi evolutive.

- **Anni '60-'70:** L'introduzione di **prezzi minimi garantiti** ha costituito la principale forma di tutela per gli agricoltori, supportata da organismi di intervento nazionali come l'AIMA in Italia. Allo stesso tempo, venivano applicati **dazi mobili** per proteggere i prodotti europei dalla concorrenza mondiale.
- **Anni '90-2003:** La riduzione progressiva dei prezzi minimi garantiti ha segnato un allineamento con i prezzi globali, favorendo l'integrazione con il mercato internazionale. La **riforma del 2003** ha introdotto il principio del **decoupling**, assicurando sostegni agli agricoltori indipendentemente dalla quantità o dalla tipologia di produzione.
- **Reg. UE 1308/2013 e aggiornamenti del 2021:** La normativa attuale consolida l'OCM in un unico regolamento, stabilendo un quadro generale per tutti i settori produttivi. Il Reg. UE 2021/2117, in particolare, ha introdotto ulteriori modifiche per favorire la sostenibilità e la competitività del sistema agricolo europeo, mantenendo però specifiche misure di protezione per alcuni settori strategici.

Regimi di Intervento Specifici

L'OCM regola settori diversificati con approcci adattati alle peculiarità di ogni prodotto:

- **Commodities agricole:** Cereali, latte e carni continuano a beneficiare di **reti di sicurezza** basate su prezzi di intervento e aiuti selettivi, sebbene meno incisivi rispetto al passato.
- **Prodotti freschi e trasformati:** Gli ortofruttili, meno tutelati, godono di misure specifiche per promuoverne la qualità e il consumo, mentre i trasformati (come farine e oli) rientrano in una disciplina più strutturata.
- **Settore vitivinicolo:** Dal 2016 è stato introdotto un **sistema di autorizzazioni per nuovi impianti**, destinato a durare fino al 2042, limitando la crescita incontrollata della produzione e garantendo un equilibrio tra offerta e domanda.

5. Prospettive e Sfide Future

Nonostante la progressiva apertura del mercato e il ridimensionamento dei tradizionali strumenti protezionistici, l'OCM resta fondamentale per affrontare le sfide globali. La politica agricola europea si evolve verso una maggiore sostenibilità, con meccanismi di supporto orientati a premiare la qualità, la tutela ambientale e l'innovazione, rafforzando al contempo la competitività degli agricoltori europei in un contesto sempre più integrato.

EVOLUZIONE STORICA DELLA PAC

• Le Origini e la Fase Iniziale (1957-1962)

- **Trattato di Roma (1957):** La PAC nasce come pilastro della Comunità Economica Europea, con l'obiettivo di garantire autosufficienza alimentare, stabilità dei mercati e redditi equi per gli agricoltori.
- **Avvio ufficiale (1962):** Creazione delle prime **Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)** basate su prezzi garantiti, barriere doganali e interventi pubblici.

• Espansione e Problemi Emergenti (1962-1980)

- **Risultati positivi:** Incremento della produzione agricola e redditi stabili per gli agricoltori.
- **Criticità:** Eccedenze strutturali ("montagne di burro," "laghi di latte"), costi elevati per il bilancio comunitario, critiche internazionali per il protezionismo.

• Riforme Correttive: Stabilizzatori e Quote (1980-1992)

- **Quote latte (1984):** Introduzione di limiti alla produzione per contrastare le eccedenze.
- **Riduzione del sostegno ai prezzi:** Sostituzione con prelievi compensativi e strumenti di controllo.

• Riforma McSharry (1992): Una Svoltata Epocale

- **Disaccoppiamento parziale:** Sostegni progressivamente separati dai livelli produttivi.
- **Introduzione di incentivi ambientali:** Maggiore attenzione alla sostenibilità e alla conservazione del territorio.

• Riforma Fischler (2003): Disaccoppiamento Totale

- **Pagamenti diretti indipendenti:** Sostegni agli agricoltori non più legati alla quantità prodotta.
- **Condizionalità:** Gli aiuti sono subordinati al rispetto di norme ambientali, sanitarie e di benessere animale.

• Unificazione e Semplificazione (2013)

- **Regolamento UE 1308/2013:** Introduzione dell'**OCM Unica**, che accorpa le organizzazioni settoriali in un quadro normativo semplificato.
- **Focus sulla qualità:** Promozione delle **DOP, IGP**, agricoltura biologica e produzioni di pregio.

• La PAC Post-2021: Verso la Sostenibilità

- **Obiettivi ambientali:** Maggiore enfasi su sostenibilità, cambiamenti climatici e biodiversità.
- **Eco-schemi:** Incentivi per pratiche ecologiche integrate nei **Piani Strategici Nazionali**.
- **Centralità del "Green Deal":** La PAC si allinea alle priorità europee per un'agricoltura resiliente e sostenibile.

La Riforma della PAC del 1992 e del 1999



Contesto e Obiettivi delle Riforme

- Le riforme del 1992 e del 1999 rappresentano un cambio di paradigma nella **Politica Agricola Comune (PAC)**, superando il sistema basato esclusivamente sui prezzi garantiti.
- Esse rispondono alle pressioni derivanti dalle eccedenze produttive, dai costi elevati per il bilancio comunitario e dagli obblighi internazionali (es. GATT).
- **Principali Innovazioni della Riforma del 1992**
- **Riduzione dei prezzi minimi garantiti:** Drastica diminuzione dei prezzi per cereali e altri seminativi, mantenendo una protezione residuale sul prezzo minimo.
- **Introduzione degli aiuti diretti al reddito:**
 - Gli agricoltori ricevono pagamenti compensativi indipendenti dai volumi prodotti.
 - Obiettivo: Limitare gli incentivi alla sovrapproduzione e riequilibrare il sistema di sostegno.
- **Focus antiproduttivo:** Il nuovo sistema incentiva una riduzione della produzione, particolarmente nelle zone marginali o meno fertili.

Ampliamenti e Modifiche del 1999

- **Regolamento (CE) n. 1251/1999:**
 - Istituzione di un regime generalizzato di **pagamenti per superficie** per coltivatori di cereali, semi oleosi e piante proteiche.
 - Ribasso significativo dei prezzi rende i pagamenti diretti il principale strumento di sostegno agli agricoltori.
- **Conseguenze economiche e gestionali:**
 - In alcune regioni (es. coltivazione del grano duro), gli aiuti compensativi superano il valore del prodotto sul mercato, trasformando l'attività agricola in una fonte prevalentemente assistenziale.
 - Complessità amministrativa crescente per la richiesta, verifica ed erogazione degli aiuti.

Criticità delle Riforme

- **Amministrativizzazione dell'agricoltura:**
 - Incremento delle procedure burocratiche, con oneri per gli agricoltori e le autorità di controllo.
- **Alterazione degli incentivi produttivi:**
 - La qualità e la quantità del prodotto agricolo diventano marginali rispetto alla percezione degli aiuti.
- **Impatto Generale** Sebbene innovative, le riforme del 1992 e del 1999 sono state parzialmente superate da riforme successive, culminando nel **disaccoppiamento totale** dei pagamenti introdotto nel 2003.

La Riforma della PAC del 2003 – Una Svolta Epocale



Contesto della Riforma

- La riforma della **PAC del 2003**, sancita dal **Reg. CE n. 1782/2003**, rappresenta una risposta alle esigenze di adattamento ai vincoli internazionali (Accordo agricolo di Marrakech del 1994) e alle pressioni per una maggiore sostenibilità finanziaria e ambientale. Questo intervento legislativo, di portata imponente (156 articoli e 11 allegati), mira a ridefinire il sostegno al settore agricolo attraverso la trasformazione del sistema degli aiuti e l'introduzione del **disaccoppiamento**.

Principali Novità Introdotte

1. Disaccoppiamento degli aiuti:

1. Gli aiuti agli agricoltori vengono erogati **indipendentemente dai prodotti ottenuti** e dalla loro quantità, abbandonando il legame diretto tra sussidi e produzione.
2. Il sostegno è mirato al reddito degli agricoltori, riducendo le distorsioni di mercato derivanti dagli aiuti accoppiati.

2. Obiettivi della riforma:

1. Promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata al mercato.
2. Ridurre la sovrapproduzione e rispettare i parametri stabiliti dagli accordi internazionali in sede WTO.

3. Limitazioni e discrezionalità:

1. La riforma consente alcune eccezioni al disaccoppiamento, rimesse alla discrezionalità degli Stati membri, che possono mantenere aiuti accoppiati per specifiche produzioni strategiche.

4. Criticità:

1. La perdita di uno strumento di programmazione delle produzioni agricole a livello comunitario.
2. L'introduzione di una maggiore complessità amministrativa per il controllo e la gestione degli aiuti.

Valutazioni Post-riforma

- Dopo alcuni anni di applicazione, il sistema introdotto dalla riforma ha richiesto **adeguamenti significativi**, culminati nel **Reg. CE n. 73/2009**, che ha semplificato e affinato il modello, pur mantenendo il decoupling come elemento centrale.

La Riforma della PAC del 2013 – Verso una PAC più Equa e Sostenibile

Contesto e Obiettivi della Riforma

- La **PAC 2014-2020**, formalizzata con il **Reg. UE n. 1307/2013**, è il risultato di un compromesso tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. La riforma riflette la necessità di adeguare la PAC alle sfide di un'economia agricola globalizzata, perseguendo un sistema agricolo più sostenibile, competitivo e innovativo. Essa si inserisce nel quadro di una strategia globale per:
- Promuovere **equità nei sostegni** tra gli Stati membri e tra gli agricoltori.
- Rispondere alle esigenze ambientali e climatiche.
- Rafforzare il ruolo dell'agricoltura nella **coesione economica e sociale**.

Principali Innovazioni Normative

1. Pagamenti Diretti: Un Sistema più Equo e Sostenibile

1. Introduzione di **norme comuni** per i pagamenti diretti agli agricoltori, assicurando una redistribuzione più equa tra gli Stati membri.
2. Promozione di strumenti **disaccoppiati**, ma con la possibilità di mantenere pagamenti accoppiati per settori strategici (es. cotone), volti a garantire la competitività di specifiche produzioni.
3. Creazione di un pagamento verde (**greening**), legato al rispetto di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

2. Sviluppo Rurale:

Reg. UE n. 1305/2013: Potenziamento delle politiche di sviluppo rurale, con un accento su:

1. Innovazione e competitività delle aziende agricole.
2. Diversificazione delle economie rurali.
3. Mitigazione dei cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali.

3. Condizionalità:


Gli aiuti sono vincolati al rispetto di norme obbligatorie su ambiente, salute pubblica, sicurezza alimentare e benessere animale, rafforzando il legame tra sostegno e sostenibilità.

4. Finanziamento e Monitoraggio:

Reg. UE n. 1306/2013: Introduzione di una gestione semplificata e trasparente dei fondi PAC, con strumenti di controllo più efficaci e rigorosi per garantire la corretta destinazione delle risorse.

Risultati Attesi e Impatti

- **Competitività:** Una PAC più mirata a rafforzare la capacità degli agricoltori di competere in mercati globalizzati.
- **Sostenibilità Ambientale:** Incremento delle pratiche agricole ecocompatibili grazie al greening e agli incentivi per la tutela delle risorse naturali.
- **Equità Sociale:** Una redistribuzione dei fondi per ridurre le disparità tra gli agricoltori e le regioni rurali, promuovendo la coesione sociale e territoriale.



PAC 2023-2027

Contesto Normativo e Iter di Adozione

- **Proroga della normativa del 2013:** I regolamenti della PAC adottati nel 2013 (**Reg. UE n. 1305/2013** e **Reg. UE n. 1307/2013**) avrebbero dovuto coprire il periodo fino al 2020. Tuttavia, a causa dei ritardi nell'approvazione della nuova disciplina, la loro applicazione è stata prorogata fino alla fine del 2022 per garantire la continuità delle politiche agricole.
- **Nuova normativa in vigore dal 2023:** La nuova PAC, disciplinata dai Regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116 e 2021/2117, è entrata in vigore il **1° gennaio 2023**, coprendo il periodo 2023-2027.
- **Causa dei ritardi:** L'iter normativo è stato rallentato da numerosi fattori, tra cui:
 - Le elezioni europee del 2019 e il conseguente insediamento della nuova Commissione UE.
 - L'emergenza **Covid-19**, che ha richiesto un riassetto delle priorità politiche dell'Unione.
- **Introduzione del Green Deal Europeo:** Successivamente alle prime proposte della Commissione (COM 2018, nn. 392, 393, 394), la nuova strategia del **Green Deal** e le iniziative collegate (come la strategia "Dal produttore al consumatore" e quella per la biodiversità al 2030) hanno influenzato in modo significativo i contenuti della PAC 2023-2027.

Obiettivi Specifici (9) della PAC 2023-2027



1. Supportare un reddito agricolo sufficiente e resiliente

Garantire un tenore di vita dignitoso agli agricoltori e tutelare la redditività delle imprese agricole, anche in periodi di crisi.

2. Migliorare la competitività agricola

Favorire l'innovazione, la modernizzazione e la digitalizzazione per incrementare la competitività delle aziende agricole nell'ambito del mercato unico europeo e globale.

3. Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

Rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, soprattutto attraverso il sostegno a cooperative, organizzazioni di produttori e strumenti di gestione del rischio.

4. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento

Ridurre le emissioni di gas serra, promuovere pratiche agricole sostenibili e favorire la transizione verso un'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici.

5. Promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali

Migliorare la qualità e la disponibilità di acqua, suolo e aria, attraverso la riduzione dell'inquinamento, la prevenzione dell'erosione e l'uso sostenibile delle risorse.

6. Conservare la biodiversità e i paesaggi rurali

Favorire la tutela degli habitat naturali e il ripristino della biodiversità, destinando almeno il **10%** delle superfici agricole a elementi del paesaggio con elevata diversità.

7. Attrarre giovani agricoltori e promuovere lo sviluppo economico rurale

Incentivare il ricambio generazionale, migliorare l'accesso alla terra e al credito, e creare opportunità economiche e occupazionali nelle aree rurali.

8. Promuovere l'occupazione e la crescita nelle aree rurali

Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, sostenendo servizi essenziali, infrastrutture e connessioni digitali.

9. Rispondere alle aspettative della società in materia di alimentazione e salute

Favorire sistemi alimentari sostenibili, promuovere alimenti sicuri e sani, ridurre l'uso di pesticidi e migliorare il benessere animale.



I Tre Regolamenti Fondamentali della PAC 2023-2027

1) Regolamento (UE) 2021/2115

- Riguarda il **sostegno ai Piani Strategici Nazionali**, finanziati dal **FEAGA** e dal **FEASR**.
- Accorpa e semplifica le normative precedenti (**Reg. UE 1305/2013** sullo sviluppo rurale e **Reg. UE 1307/2013** sui pagamenti diretti), abrogandole con decorrenza **1° gennaio 2023**.
- Introduce un sistema basato sul **principio di sussidiarietà**, delegando agli Stati membri l'elaborazione di Piani Strategici Nazionali che integrano entrambi i pilastri della PAC:
 - **Primo pilastro**: Pagamenti diretti e misure di mercato.
 - **Secondo pilastro**: Sviluppo rurale e sostenibilità.
- La Commissione UE mantiene il ruolo di supervisione, verificando la coerenza dei Piani Nazionali con gli obiettivi generali dell'Unione.

2) Regolamento (UE) 2021/2116

- Disciplina il **finanziamento**, la **gestione** e il **monitoraggio** della PAC.
- Abroga il **Reg. UE 1306/2013** e introduce nuove regole volte a:
 - Rafforzare la trasparenza nell'uso dei fondi.
 - Garantire un controllo più rigoroso delle spese.
 - Semplificare le procedure amministrative per gli agricoltori e gli Stati membri.

3) Regolamento (UE) 2021/2117

- Modifica il **Reg. UE 1308/2013** (OCM unica) e il **Reg. UE 1151/2012** (*food quality*).
- Introduce nuovi strumenti per gestire le crisi di mercato e migliorare la competitività dei prodotti agricoli dell'Unione, con particolare attenzione ai prodotti a indicazione geografica e denominazione di origine protetta



Impatto e Sfide della «Nuova» PAC

Decentralizzazione e Responsabilità degli Stati Membri

- Gli Stati membri assumono un ruolo centrale nell'attuazione della PAC, dovendo elaborare Piani Strategici Nazionali conformi al **Reg. UE 2021/2115 (artt. 104 e ss.)**.
- **Maggiore autonomia e responsabilità:** Gli Stati definiscono misure specifiche in base alle proprie esigenze locali, ma devono rispettare la cornice regolatoria europea.
- **Rischio di rinazionalizzazione:** La maggiore autonomia degli Stati potrebbe portare a una frammentazione della PAC, minacciando la coerenza del mercato unico agricolo europeo.

Focus sui Risultati e sull'Efficacia

- Introduzione di un sistema di monitoraggio basato su **indicatori di risultato e impatto (art. 7, Reg. UE 2021/2115)**, con l'obiettivo di:
 - Migliorare l'efficacia delle politiche agricole.
 - Superare le criticità riscontrate nei precedenti strumenti di condizionalità e greening.

Verifica concreta: Resta da valutare se l'attenzione ai risultati sarà sufficiente per garantire un miglioramento reale nella gestione dei fondi e nell'efficacia delle misure adottate.

Equilibrio tra Competitività e Sostenibilità

- La PAC 2023-2027 cerca di bilanciare le esigenze di competitività degli agricoltori con gli obiettivi ambientali del Green Deal, ma:
 - La complessità delle nuove regole può rappresentare una sfida per le aziende agricole, in particolare quelle di piccole dimensioni.
 - La transizione verso pratiche sostenibili richiederà investimenti significativi e un adeguato supporto tecnico e finanziario da parte degli Stati membri e dell'UE.

Regolamento (UE) 2021/2115:Piani Strategici Nazionali

1.Validità e struttura normativa

- Il Regolamento (UE) 2021/2115 disciplina il periodo **1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027**, con proroga della normativa precedente per il biennio 2021-2022 a causa dei ritardi nell'adozione dei nuovi strumenti regolatori.

2. Definizioni normative e centralità delle norme quadro

- Il Regolamento introduce, all'art. 3, definizioni vincolanti per tutti gli Stati membri, come:
 - **“Agricoltore”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività agricola.
 - **“Azienda agricola”**: l'unità tecnica in cui si svolgono attività agricole.
 - **“Beneficiario”**: soggetti che ricevono sostegno finanziario nell'ambito della PAC.
- Accanto a queste, l'art. 4 stabilisce un sistema di **“definizioni quadro”** che gli Stati membri devono declinare nei rispettivi ordinamenti, rispettando però i principi e i vincoli generali stabiliti dal Regolamento. Tra queste, emergono:
 - **“Attività agricola”**: include non solo produzione, ma anche conservazione ambientale e miglioramento della biodiversità.
 - **“Superficie agricola”**: aree coltivabili, prati e pascoli permanenti, e altre aree dichiarate tali dallo Stato.
 - **“Prato permanente”**: superficie dedicata al pascolo per un periodo minimo di cinque anni.
- Tali definizioni mirano a garantire uniformità nella classificazione delle attività e delle aree agricole, prevenendo discrepanze interpretative tra gli Stati membri, come evidenziato nel **Considerando 8**.

3.Obiettivi generali della PAC

- L'art. 5 individua tre macro-obiettivi:
 - (a) **Promuovere un'agricoltura intelligente e resiliente**: rafforzare la competitività, garantire sicurezza alimentare e sostenere il progresso tecnologico.
 - (b) **Tutela ambientale e azione climatica**: protezione della biodiversità, riduzione delle emissioni e utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
 - (c) **Sviluppo delle aree rurali**: contrastare lo spopolamento e migliorare la qualità della vita rurale.

4.Monitoraggio e valutazione

- L'art. 7 stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso una serie di indicatori (output, risultato, impatto e contesto) specificati nell'Allegato I del regolamento, consentendo un monitoraggio costante dell'efficacia delle misure.

Regolamento (UE) 2021/2115: Novità Principali



1. **Condizionalità rafforzata** (artt. 11-15 e Allegato III):

1. È centrale per il rispetto di criteri ambientali, sanitari e di benessere animale, inglobando parte degli obblighi di **greening** previsti dal Reg. (UE) 1307/2013.

1. **Beneficiari:** obbligo per chi percepisce pagamenti diretti o altre forme di sostegno (esclusi i piccoli agricoltori) di osservare:

1. **Criteri di gestione obbligatori:** sanità pubblica, salute animale e vegetale (Allegato III).

2. Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (es.: copertura minima del suolo, protezione delle zone umide e torbiere).

2. Le inadempienze, accertabili tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comportano **sanzioni amministrative** (riduzione o esclusione dei pagamenti per l'anno di riferimento).

2. **Condizionalità sociale** (art. 14 e Allegato IV):

1. Introduce il rispetto di requisiti giuslavoristici per il percepimento degli aiuti. Obblighi derivanti da Direttive UE quali:

1. **Dir. 2019/1152** (condizioni di lavoro).

2. **Dir. 89/391/CEE** (sicurezza e salute sul lavoro).

3. **Dir. 2009/104/CE** (requisiti minimi di sicurezza).

2. Applicazione entro il **1° gennaio 2025**; l'Italia ha anticipato l'entrata in vigore al **1° gennaio 2023**.

3. **Eco-schemi:**

1. Introduzione di misure volontarie per promuovere il clima, l'ambiente e il benessere animale.

2. Obbligo per gli Stati membri di destinare almeno il **25% del budget** dei pagamenti diretti a tali schemi (artt. 31-34).

4. **Tipologie di intervento (Titolo III):**

1. **Pagamenti diretti:** misure disaccoppiate (artt. 16-41) e per specifici prodotti (artt. 42-68).

2. **Secondo pilastro:** interventi per sviluppo rurale e sostegno alle aree svantaggiate (artt. 69-84).

• **Conclusione:** Il Reg. 2021/2115 rappresenta una PAC più sostenibile, decentrata e con un controllo rigoroso delle pratiche agricole, adattando l'azione alle esigenze nazionali nel rispetto degli standard comunitari.



PAC 2023-2027 – Disciplina dei Pagamenti Diretti

• **Principio Fondamentale: Disaccoppiamento degli Aiuti**

- Il Reg. (UE) 2021/2115 conferma l'erogazione di pagamenti diretti prevalentemente disaccoppiati dalla produzione agricola concreta, mantenendo solo alcune residue fattispecie di aiuti accoppiati (Art. 17, par. 3).
- L'agricoltore ha diritto ai pagamenti per il solo fatto di avere terreni agricoli idonei, a condizione che siano mantenuti in uno stato tale da consentire il pascolo o la coltivazione, anche senza una produzione attiva (Art. 4).
- Questo approccio mira a orientare le scelte colturali degli agricoltori verso le esigenze del mercato, evitando decisioni influenzate esclusivamente dai meccanismi di aiuto.

• **Convergenza Interna dei Titoli di Aiuto**

- Gli Stati membri che utilizzano il sistema dei titoli d'aiuto devono garantire la convergenza interna dei valori unitari dei titoli, così che entro il 2026 il valore unitario di ogni titolo sia almeno pari all'85% dell'importo medio nazionale o regionale (Art. 21, par. 2).
- In alternativa, gli Stati possono optare per pagamenti uniformi per ettaro, riducendo le disuguaglianze tra beneficiari all'interno dello stesso territorio.

• **Massimali e Soglie Minime**

- Gli aiuti diretti sono soggetti a massimali nazionali definiti nell'Allegato IX al regolamento. Gli Stati possono ridurre i pagamenti superiori a €100.000 annui e introdurre soglie minime in termini di superficie agricola o importo erogabile per garantire l'efficienza amministrativa (Art. 17, par. 1-2; Art. 18).

• **Diversificazione dei Pagamenti Diretti**

• **Pagamenti Disaccoppiati:**

- Sostegno di base per la sostenibilità (Art. 19).
- Sostegno redistributivo complementare per la sostenibilità, destinato a piccole e medie aziende (Art. 29).
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (Art. 30).
- Eco-schemi per il clima, l'ambiente e il benessere animale (Art. 31).

- **Pagamenti Accoppiati:** limitati a specifiche produzioni strategiche (Art. 32).

La Riforma della PAC del 2013 – Ecoschemi e Misure di Sostenibilità



Eco-Schemi: Una Nuova Frontiera per la PAC

- Introdotti dall'Art. 31, gli eco-schemi rappresentano un sostegno aggiuntivo per gli agricoltori che adottano pratiche benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere animale.
- Partecipazione **volontaria** per gli agricoltori, ma **obbligatoria** per gli Stati membri nei piani strategici nazionali (Art. 31, par. 1).

Obiettivi degli Eco-Schemi

- **Mitigazione e adattamento** ai cambiamenti climatici (Art. 6, par. 1, lett. d).
- Promuovere **gestione sostenibile** delle risorse naturali e ridurre l'uso di sostanze chimiche (Art. 6, par. 1, lett. e).
- **Arrestare la perdita di biodiversità** e migliorare il benessere animale (Art. 6, par. 1, lett. f, i).

Confronto con il Greening

• Eco-Schemi:

- Più flessibili e adattabili alle esigenze locali, con pratiche definite da ogni Stato membro nei piani strategici.
- Introducono una maggiore attenzione agli **indicatori di impatto e risultato**.
- Richiedono impegni ulteriori rispetto ai requisiti di condizionalità, garantendo un legame più stretto con gli obiettivi ambientali.

• Greening (Reg. UE 1307/2013):

- Concentrato su tre requisiti standardizzati (diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti, aree di interesse ecologico).
- Criticato per scarsa flessibilità e limitato monitoraggio dell'efficacia ambientale.

Dotazione Finanziaria Minima

- Obbligo per gli Stati membri di destinare almeno il **25%** delle risorse per i pagamenti diretti agli eco-schemi ogni anno dal 2023 al 2027 (Art. 97).

• Semplificazione e Flessibilità

- Pagamenti annuali per ettaro ammissibile, calcolati come compensazione per costi aggiuntivi o mancati guadagni.
- Pratiche ulteriori rispetto ai requisiti di condizionalità e delle misure agro-climatico-ambientali del secondo pilastro.

• Monitoraggio e Valutazione

- Gli Stati membri devono dimostrare l'efficacia degli eco-schemi rispetto agli obiettivi specifici, con un monitoraggio più rigoroso rispetto al passato.

Piani Strategici Nazionali: Coordinamento, Governance, Monitoraggio e Valutazione

Predisposizione e Approvazione dei PSN

- Ai sensi degli artt. 104-122, **reg. UE 2021/2115**, i Piani Strategici Nazionali (PSN) devono essere presentati dagli Stati membri entro il **1° gennaio 2022** e approvati dalla Commissione UE entro **sei mesi** dalla presentazione.
- La valutazione della Commissione mira a verificare la **conformità alla disciplina unionale**; eventuali modifiche devono essere anch'esse approvate e producono effetti a partire dal **1° gennaio dell'anno successivo**.
- Reg. di esecuzione 2021/2289 del 21 dicembre 2021: disciplina le modalità di presentazione dei PSN e il sistema di cybersecurity sharing.

Governance e Autorità di Gestione

- Ex art. 123, ogni Stato membro designa un'**Autorità di gestione nazionale** responsabile dell'attuazione del PSN.
 - Gli Stati possono designare autorità regionali in conformità al proprio assetto istituzionale.
 - In Italia, l'Autorità di gestione nazionale è stata istituita con **art. 54 d.l. n. 13/2023**, conv. con mod. in **L. n. 41/2023**.
- Ex art. 124, istituzione di un **Comitato di monitoraggio** per garantire un'adeguata supervisione dell'attuazione del PSN.

Monitoraggio e Rendicontazione

- La **valutazione dell'efficacia** dell'attuazione è garantita attraverso:
 - **Indicatori comuni** di output, risultato, impatto e contesto.
 - **Target annuali** intermedi e finali.
 - **Raccolta, conservazione e trasmissione di dati** relativi all'attuazione.
 - **Relazioni periodiche** sulle attività di monitoraggio e valutazione.

Valutazioni obbligatorie: ex ante, intermedie ed ex post, connesse al PSN.

Obblighi di Relazione e Revisione

- Ex art. 134, ogni Stato membro deve presentare annualmente una **relazione sull'efficacia** dell'attuazione del PSN nell'anno precedente.
- Ex art. 135, la Commissione UE effettua un **esame biennale** basato sulle informazioni fornite dagli Stati membri, con l'obiettivo di verificare i progressi e l'efficacia complessiva della PAC.

PSN Italia PAC 2023-2027

Link PSN Italia

- **Ripartizione del Massimale Nazionale**
- **25%** → Eco-schemi (*art. 31, Reg. UE 2021/2115*).
- **10%** → Pagamento redistributivo (*aziende ≤ 50 ha; massimo 14 ha*).
- **2%** → Pagamenti per giovani agricoltori.
- **15%** → Pagamenti accoppiati (*art. 87, Reg. UE 2021/2115*).
- **48%** → Pagamento di base.
- .
- **Soglie e Titoli all’Aiuto**
- **Pagamenti diretti non concessi:**
 - < €500 (*ridotti a €300 in aree svantaggiate*).
- **Titoli all’aiuto:**
 - **Ricalcolati** con risorse trasferite:
 - **€90 milioni** → Agricoltura biologica.
 - **€36,2 milioni** → Giovani agricoltori (*2° pilastro*).



Eco-Schemi Previsti

1. Riduzione antibiotici e benessere animale.
2. Inerbimento delle colture permanenti.
3. Tutela olivi di rilevanza ambientale/paesaggistica.
4. Sistemi foraggeri estensivi (con avvicendamento).
5. Protezione impollinatori



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



Reg. UE 1308/2013 - Disposizioni sul Mercato Agricolo



Cessazione delle Quote Produttive

- **Quote latte** eliminate dal 31 marzo 2015, ponendo termine al regime introdotto nel 1984 per controllare l'eccesso produttivo (*art. 55, Reg. UE 1308/2013*).
- **Quote zucchero, isoglucosio e inulina** abolite a partire dal 30 settembre 2017, marcando una transizione verso un mercato liberalizzato nel settore (*art. 56, Reg. UE 1308/2013*).

Sistema di Autorizzazioni per i Vigneti

- Dal **1° gennaio 2016**, sostituzione dei diritti di impianto con un **sistema autorizzatorio**:
 - Autorizzazioni **gratuite**, personali e **non trasferibili**.
 - Validità: **3 anni** dal rilascio, pena decadenza (*art. 64, Reg. UE 1308/2013*).
 - Superficie annuale autorizzabile limitata al **1% della superficie vitata nazionale** (*art. 62*).
- Sistema prorogato fino al **2045**, con maggiore discrezionalità agli Stati membri su aspetti decisionali (*modifica Reg. UE 2021/2117*).
- **Reimpianti** consentiti solo all'interno della stessa azienda (*art. 63, Reg. UE 1308/2013*).

Regolazione Volontaria dell'Offerta per Prodotti DOP/IGP

- Introdotta la possibilità di regolamentare l'offerta per prodotti agricoli certificati DOP o IGP (*art. 166-bis, Reg. UE 1308/2013*), previa:
 - Richiesta di OP, OI o Consorzi di Tutela riconosciuti.
 - Accordi sottoscritti da almeno **2/3 dei produttori** rappresentanti almeno il **2/3 della produzione**.
 - Approvazione da parte dello Stato membro.

Condizioni:

- Esclusiva regolazione dell'offerta per adeguarla alla domanda.
- Divieto di fissazione di prezzi, anche indicativi.
- Validità limitata nel tempo e per specifici volumi (*art. 166-bis, par. 3*).

Reg. UE 1308/2013 - Clausole di Salvaguardia, Standard e Contratti

Clausole di Salvaguardia

- Previsione di **misure eccezionali** per affrontare perturbazioni significative del mercato agricolo (*artt. 219-221, Reg. UE 1308/2013*):
 - Esempio: crisi sanitarie o ambientali.
 - Finanziate da una **riserva di crisi** alimentata da riduzioni annuali sugli importi dei pagamenti diretti.

Clausole di Ripartizione del Valore

- Nuovo strumento contrattuale introdotto con **art. 172-bis** (*modifica Reg. UE 2021/2117*):
 - Accordi tra agricoltori e imprese della filiera agroalimentare.
 - Oggetto: ripartizione di **utili e perdite** legati a fluttuazioni dei prezzi di mercato.
 - Obiettivo: migliorare la posizione negoziale degli agricoltori rispetto agli attori a valle della filiera (*considerando 55, Reg. UE 2021/2117*).

Standard di Commercializzazione

- **Obbligatoria** per numerosi prodotti OCM (*artt. 75-78, Reg. UE 1308/2013*):
 - Vincoli su qualità, presentazione, etichettatura.
 - Specifiche disposizioni per vini, con riguardo a denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali.

Contratti Scritti per la Cessione dei Prodotti

- Estensione a tutti i settori OCM della possibilità di imporre **contratti scritti obbligatori** per la cessione di prodotti agricoli al primo acquirente (*art. 148*):
 - Obbligo già introdotto nel 2012 per il settore del latte e dei derivati (*Reg. UE 261/2012*).
 - Finalità: maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali e tutela del produttore.

L'AGEA e il SIAN - Ruolo e Funzionamento



L'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

- Istituita con **d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165**, in sostituzione dell'AIMA, e successivamente riordinata con il **d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74**.
- Ente di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
- **Funzioni principali:**
 - **Organismo di coordinamento nazionale** per i pagamenti agricoli (art. 7, **reg. UE 2021/2116**).
 - Interfaccia con **FEAGA** e **FEASR**, responsabile della rendicontazione all'Unione Europea.
 - Può svolgere anche il ruolo di **organismo pagatore**, erogando gli aiuti diretti previsti dalla PAC.
- **Organismi Pagatori**
- Gli **organismi pagatori** possono essere:
 - AGEA stessa, oppure
 - Enti istituiti da regioni e province autonome, responsabili dell'erogazione dei fondi ai beneficiari.
- **Obbligo** di garantire la conformità delle operazioni di pagamento alle normative UE.
- **Convenzioni con Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)**, istituiti secondo l'art. 6, **d.lgs. n. 74/2018**, per assistenza agli agricoltori e accesso ai dati del SIAN.
- **Organi dell'AGEA**
- **Composizione** ridotta per contenere la spesa pubblica:
 - Direttore.
 - Collegio dei revisori dei conti.

L'AGEA e il SIAN - Ruolo e Funzionamento



L'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

- Istituita con **d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165**, in sostituzione dell'AIMA, e successivamente riordinata con il **d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74**.
- Ente di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
- **Funzioni principali:**
 - **Organismo di coordinamento nazionale** per i pagamenti agricoli (art. 7, **reg. UE 2021/2116**).
 - Interfaccia con **FEAGA** e **FEASR**, responsabile della rendicontazione all'Unione Europea.
 - Può svolgere anche il ruolo di **organismo pagatore**, erogando gli aiuti diretti previsti dalla PAC.
- **Organismi Pagatori**
- Gli **organismi pagatori** possono essere:
 - AGEA stessa, oppure
 - Enti istituiti da regioni e province autonome, responsabili dell'erogazione dei fondi ai beneficiari.
- **Obbligo** di garantire la conformità delle operazioni di pagamento alle normative UE.
- **Convenzioni con Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)**, istituiti secondo l'art. 6, **d.lgs. n. 74/2018**, per assistenza agli agricoltori e accesso ai dati del SIAN.

Definizione e Finalità

SIAN

- **Istituito** con l'art. 15, **legge 4 giugno 1984, n. 194**, e successivamente regolamentato dall'art. 15, **d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173**, e dall'art. 15, **d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74**.
- Strumento essenziale per il coordinamento tra funzioni statali e regionali in materia agricola.



Raccolta Giurisprudenziale sulla Libera Circolazione delle Merci

• Introduzione

- Il principio della libera circolazione delle merci nell'Unione Europea, sancito dall'art. 34 TFUE (ex art. 30 TCE), ha richiesto un complesso intervento giurisprudenziale per superare le differenze normative tra Stati membri, soprattutto in settori sensibili come alimenti e prodotti agricoli.
- I casi giurisprudenziali hanno definito limiti e modalità di intervento degli Stati, garantendo che le restrizioni nazionali non ostacolino il mercato unico, salvo giustificazioni accettabili (*es. tutela della salute pubblica, difesa del consumatore*).

• Principi Fondamentali della Giurisprudenza

• Sentenza Dassonville (C-8/74):

- Introduzione della nozione di "misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative" (art. 34 TFUE), comprendente ogni normativa commerciale statale che ostacoli, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, gli scambi intracomunitari.

• Sentenza Van Gend en Loos (C-26/62):

- Affermazione della diretta applicabilità di alcune disposizioni del trattato in materia di libera circolazione, conferendo diritti direttamente invocabili dai cittadini.

• Sentenza Birra (C-178/84):

- Gli additivi ammessi in uno Stato membro devono essere autorizzati anche negli altri Stati, salvo prova scientifica di pericolo per la salute pubblica.

• Sentenza Pasta (C-407/85):

- Un divieto generico di importazione basato su ricette nazionali non è giustificato senza una dimostrazione della pericolosità del prodotto per la salute pubblica.

• Sentenza Yogurt (C-216/84):

- La denominazione di un prodotto può essere limitata se non corrisponde agli standard internazionali riconosciuti.

• Sentenze Aceto I e II (C-12/74 e C-14/74):

- L'etichettatura è sufficiente per informare il consumatore sulla natura dei prodotti, escludendo restrizioni basate su presunti standard qualitativi nazionali.

• Evoluzione Legislativa

- La giurisprudenza ha indirizzato l'evoluzione normativa verso una regolamentazione **orizzontale**, focalizzata su salute pubblica, tutela del consumatore e correttezza delle operazioni commerciali, come indicato nelle Comunicazioni della Commissione su etichettatura e denominazioni di vendita.

La Sentenza Cassis de Dijon (C-120/78)

Il Caso e il Contesto

- La controversia riguardava il rifiuto della Germania di importare un liquore francese denominato "Cassis de Dijon", prodotto secondo le leggi francesi ma con un contenuto alcolico inferiore a quello richiesto dalla normativa tedesca per essere qualificato come liquore.
- La Germania sosteneva che il contenuto minimo di alcol fosse necessario per proteggere la salute pubblica e per evitare confusione tra i consumatori.

La Decisione della Corte

- La Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa tedesca, imponendo un requisito di contenuto minimo alcolico, costituiva una **misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa** vietata dall'art. 34 TFUE (ex art. 30 TCE).
- La Germania non ha dimostrato che il requisito fosse indispensabile per tutelare la salute pubblica o che esistessero altre ragioni giustificative previste dall'art. 36 TFUE.
- La Corte ha introdotto il principio del **mutuo riconoscimento**, affermando che i prodotti fabbricati e commercializzati legalmente in uno Stato membro devono poter circolare liberamente nel mercato unico.

Principi Fondamentali Espresi

1. Mutuo Riconoscimento:

1. Un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve essere accettato negli altri Stati membri senza ulteriori restrizioni.

2. Restrizioni Legittime:

1. Le restrizioni nazionali sono ammesse solo per motivi giustificati dall'art. 36 TFUE, come:
 1. Tutela della salute pubblica.
 2. Sicurezza dei consumatori.
 3. Lealtà delle transazioni commerciali.
2. Tali restrizioni devono rispettare i principi di proporzionalità e non discriminazione.



3. Onere della Prova:

1. Spetta allo Stato membro dimostrare la necessità e proporzionalità delle misure restrittive, basandosi su evidenze scientifiche riconosciute.

Implicazioni della Sentenza

- La sentenza ha segnato una svolta nella giurisprudenza comunitaria, limitando le possibilità per gli Stati membri di mantenere normative protezionistiche che ostacolano il commercio intracomunitario.
- Ha promosso un approccio basato sull'etichettatura come strumento informativo per il consumatore, piuttosto che sull'imposizione di standard produttivi rigidi.

La Cassis de Dijon rappresenta un pilastro della costruzione del mercato unico europeo, contribuendo a eliminare le barriere tecniche al commercio e rafforzando la libertà di circolazione delle merci. Questa sentenza ha inoltre influenzato l'armonizzazione delle norme UE in materia di produzione, etichettatura e vendita dei prodotti.

ECJ-CAUSA 120/78. «Cassis de Dijon»



La Sentenza Cassis de Dijon (C-120/78)

Il Caso e il Contesto

- La controversia riguardava il rifiuto della Germania di importare un liquore francese denominato "Cassis de Dijon", prodotto secondo le leggi francesi ma con un contenuto alcolico inferiore a quello richiesto dalla normativa tedesca per essere qualificato come liquore.
- La Germania sosteneva che il contenuto minimo di alcol fosse necessario per proteggere la salute pubblica e per evitare confusione tra i consumatori.

La Decisione della Corte

- La Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa tedesca, imponendo un requisito di contenuto minimo alcolico, costituiva una **misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa** vietata dall'art. 34 TFUE (ex art. 30 TCE).
- La Germania non ha dimostrato che il requisito fosse indispensabile per tutelare la salute pubblica o che esistessero altre ragioni giustificative previste dall'art. 36 TFUE.
- La Corte ha introdotto il principio del **mutuo riconoscimento**, affermando che i prodotti fabbricati e commercializzati legalmente in uno Stato membro devono poter circolare liberamente nel mercato unico.

Principi Fondamentali Espresi

1. Mutuo Riconoscimento:

1. Un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve essere accettato negli altri Stati membri senza ulteriori restrizioni.

2. Restrizioni Legittime:

1. Le restrizioni nazionali sono ammesse solo per motivi giustificati dall'art. 36 TFUE, come:
 1. Tutela della salute pubblica.
 2. Sicurezza dei consumatori.
 3. Lealtà delle transazioni commerciali.
2. Tali restrizioni devono rispettare i principi di proporzionalità e non discriminazione.



3. Onere della Prova:

1. Spetta allo Stato membro dimostrare la necessità e proporzionalità delle misure restrittive, basandosi su evidenze scientifiche riconosciute.

Implicazioni della Sentenza

- La sentenza ha segnato una svolta nella giurisprudenza comunitaria, limitando le possibilità per gli Stati membri di mantenere normative protezionistiche che ostacolano il commercio intracomunitario.
- Ha promosso un approccio basato sull'etichettatura come strumento informativo per il consumatore, piuttosto che sull'imposizione di standard produttivi rigidi.

La Cassis de Dijon rappresenta un pilastro della costruzione del mercato unico europeo, contribuendo a eliminare le barriere tecniche al commercio e rafforzando la libertà di circolazione delle merci. Questa sentenza ha inoltre influenzato l'armonizzazione delle norme UE in materia di produzione, etichettatura e vendita dei prodotti.

Principio del Mutuo Riconoscimento

Definizione: I prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro devono essere accettati negli altri Stati membri senza ulteriori restrizioni.

Base giuridica: Art. 34 TFUE (divieto di restrizioni quantitative) e art. 36 TFUE (eccezioni per motivi giustificativi).

Onere della prova: Spetta allo Stato membro dimostrare la necessità della restrizione

Implicazioni Giuridiche

Obiettivo: Garantire la libera circolazione delle merci e la concorrenza leale nel mercato unico.

Ratio: Protezione dei consumatori e tutela della salute vs. limitazione delle barriere tecniche.

Sentenze Fondamentali

A. Sentenza Cassis de Dijon

Caso: Liquore francese non conforme al requisito minimo di alcol in Germania.

Principio stabilito:

Le restrizioni nazionali sono vietate a meno che non siano giustificate da motivi previsti dall'art. 36 TFUE.

Introduzione del **principio del mutuo riconoscimento**.

Proporzionalità: La misura restrittiva deve essere adeguata e necessaria.

B. Sentenza Birra

Fatto: Additivi non conformi alle norme tedesche.

Decisione:

Gli additivi autorizzati in uno Stato devono essere accettati in un altro, se non dannosi per la salute.

Riferimenti a standard scientifici internazionali (es. Codex Alimentarius).

C. Sentenza Pasta (Drei Glocken)

Fatto: Pasta prodotta con grano tenero, non conforme alla normativa italiana.

Decisione:

Non giustificata una restrizione basata sulla protezione della salute senza prova di dannosità.

Soluzioni Alternative

Etichettatura come strumento informativo:

Segnalare differenze di ingredienti o metodi di produzione.

Evitare restrizioni di denominazioni generiche (es. pasta, birra), salvo rischio di inganno.

Esempio Sentenza Smanor:

Restrizione sull'uso del nome "yogurt" per prodotti surgelati non conformi alla definizione internazionale.

Restrizioni Ammissibili (Art. 36 TFUE)

Motivazioni valide:

Tutela della salute pubblica.

Sicurezza dei consumatori.

Lealtà delle transazioni commerciali.

Condizioni:

Devono essere proporzionate e non discriminatorie.

Devono basarsi su evidenze scientifiche riconosciute.

*Forme Associativo-
Imprenditoriali in
Agricoltura e normativa
Antitrust*



Coltivatori
Agricoli
Sociali

Introduzione alla Disciplina e al Contesto Normativo

La Politica Agricola Comune (PAC), istituita dal Trattato di Roma e ora disciplinata dagli artt. 38-44 TFUE, si pone in un rapporto di intersezione con le regole di concorrenza previste agli artt. 101 ss. TFUE. La PAC, finalizzata a garantire la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza alimentare (art. 39 TFUE) e un equo tenore di vita per gli agricoltori, si avvale di strumenti normativi che, per loro natura, incidono sulle dinamiche concorrenziali. La PAC costituisce una competenza esclusiva dell'UE per i profili regolati (art. 4 TFUE), sottraendo agli Stati membri l'autonomia in materia salvo residui interventi settoriali, e si basa sull'adozione di organizzazioni comuni dei mercati (OCM), disciplinate dal reg. UE 1308/2013.

Le Forme associative in Agricoltura: Rilevanza e Deroghe alla Concorrenza

Gli agricoltori e le loro organizzazioni (OP, Organizzazioni di Produttori, e associazioni riconosciute ex art. 152 ss. reg. UE 1308/2013) svolgono un ruolo cardine nella filiera agricola e nel perseguimento degli obiettivi della PAC.

RATIO: La formazione di associazioni è incentivata per migliorare il potere contrattuale degli agricoltori rispetto al settore industriale e distributivo – REDISTRIBUZIONE POTERE NEGOZIALE LUNGO LA FILIERA

Gli accordi tra agricoltori o associazioni sono esentati dal divieto di cui all'art. 101, par. 1, TFUE quando:

- Sono necessari per conseguire gli obiettivi della PAC (art. 39 TFUE).
- Non comportano obblighi di prezzi uniformi o esclusione della concorrenza.
- Risultano indispensabili, come affermato dalla Corte di Giustizia, per contemperare le esigenze del mercato interno con quelle della filiera agricola.

Normativa di Riferimento

- 1.Reg. UE 1308/2013:** Parte IV, Capo I e II: Deroghe per accordi necessari al conseguimento degli obiettivi della PAC.
- 2.Art. 206 reg. UE 1308/2013:** Applicabilità delle regole di concorrenza agli accordi agricoli con deroghe specifiche.
- 3.Art. 209 reg. UE 1308/2013:** Esenzione per gli accordi tra agricoltori e OP riconosciute, purché non lesivi degli obiettivi della PAC.
- 4.Art. 42 TFUE:** Autorizzazione al legislatore UE per disciplinare deroghe settoriali in ambito agricolo.

OP – ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Le **Organizzazioni dei Produttori (OP)** sono strumenti essenziali della **Politica Agricola Comune (PAC)**,

disciplinate dagli **artt. 152-165 del reg. UE n. 1308/2013**, modificato dal **reg. UE n. 2021/2117**.

Obiettivi principali delle OP:

- **Concentrare l'offerta agricola** per ridurre la frammentazione strutturale del settore primario.
- **Rafforzare il potere contrattuale** degli agricoltori rispetto alle grandi controparti industriali e distributive.
- Migliorare la **competitività e la qualità** dei prodotti agricoli mediante azioni collettive.
- Il settore primario europeo è caratterizzato da **milioni di aziende agricole**, con una frammentazione significativa,

a fronte di acquirenti che, specie nell'agroindustria, presentano **una struttura concentrata e organizzata**.

Questa situazione ha generato una **disparità strutturale di potere economico** lungo la filiera.

Le OP nascono, quindi, per rispondere a queste sfide, rappresentando uno strumento per **promuovere l'equilibrio di mercato** e garantire il perseguimento degli obiettivi della PAC ex **art. 39 TFUE**.

Cornice normativa e finalità delle OP – ASSOCIAZIONI? (enti di diritto privato)

- **Fondamento giuridico:**

- Le OP sono regolate dal **reg. UE n. 1308/2013 sull'OCM unica**, che fornisce una **cornice normativa ampia**, lasciando agli Stati membri margini per adattare la disciplina alle proprie esigenze specifiche.
- Gli **artt. 206 e 209 del reg. UE n. 1308/2013** prevedono deroghe alle regole di concorrenza ex **artt. 101 ss. TFUE**, per consentire alle OP di realizzare obiettivi collettivi, purché non siano fissati prezzi identici o completamente esclusa la concorrenza.

- **Finalità delle OP:**

- **Organizzazione collettiva dell'offerta**, attraverso una pianificazione centralizzata delle attività produttive.
- **Promozione della sostenibilità ambientale**, favorendo l'adozione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente.
- **Miglioramento della qualità** dei prodotti agricoli, con un focus su innovazione e ricerca.
- **Sostegno alla resilienza economica** degli agricoltori, mitigando le fluttuazioni dei prezzi di mercato.

- **Riconoscimento pubblico obbligatorio:** Le OP devono essere riconosciute dagli Stati membri in settori chiave come ortofrutticoli, latte, olio d'oliva e luppolo, ai sensi degli **artt. 159-161 del reg. UE n. 1308/2013**, in tale fase viene valutata la **compatibilità dell'organizzazione con la normativa Antitrust e con le finalità della PAC.**

Attività e prerogative delle OP



- Le **attività delle OP**, delineate dall'**art. 152 del reg. UE n. 1308/2013**, comprendono:
 - **Concentrazione dell'offerta**: le OP possono commercializzare direttamente i prodotti dei soci, riducendo la frammentazione delle vendite.
 - **Pianificazione della produzione**: capacità di orientare le scelte produttive dei soci, favorendo una maggiore omogeneità nella qualità dei prodotti.
 - **Negoziazione contrattuale collettiva**: stipula di contratti-quadro con acquirenti industriali e distributori, a beneficio di tutti i soci.
 - **Ricerca e innovazione**: progetti orientati al miglioramento qualitativo dei prodotti e alla sostenibilità delle produzioni.
 - **Gestione dei sottoprodotti**: supporto per lo smaltimento e il recupero di residui agricoli, con un focus sulla sostenibilità ambientale.

Deroghe alle norme di concorrenza:


- L'**art. 152, par. 1-bis, reg. UE n. 1308/2013**, introdotto dal reg. UE n. 2017/2393, consente alle OP di pianificare la produzione e negoziare contratti per conto dei soci, compresa la determinazione dei prezzi, senza compromettere gli obiettivi della PAC.
- Questo approccio facilita una **concentrazione indiretta dell'offerta**, poiché i soci mantengono la proprietà dei prodotti ma beneficiano della forza contrattuale collettiva.



Funzioni Operative


- **Concentrazione dell'offerta:**
 - Le OP possono commercializzare direttamente i prodotti conferiti dai soci, favorendo una maggiore forza contrattuale sul mercato.
- **Pianificazione della produzione:**
 - Regolano la quantità e qualità della produzione degli associati, rendendola omogenea e conforme alle richieste del mercato.
- **Negoziazione collettiva:**
 - Svolgono trattative con acquirenti, inclusa la stipula di contratti-quadro a nome dei produttori, anche per la determinazione dei prezzi.
- **Ricerca e innovazione:**
 - Promuovono progetti per il miglioramento dei prodotti e per l'adozione di pratiche sostenibili e innovative.
- **Gestione ambientale:**
 - Si occupano della gestione di sottoprodotti e rifiuti, limitando l'uso di prodotti fitosanitari e zoonosanitari per un'agricoltura più sostenibile.
- **Elaborazione di contratti tipo:**
 - Predispongono modelli di contratti standard per garantire condizioni eque nella vendita dei prodotti agricoli.

Funzioni Normative

- **Determinazione di regole di produzione:**
 - Le OP possono stabilire standard relativi alle modalità di coltivazione, allevamento e trasformazione per garantire qualità e uniformità.
 - **Definizione di caratteristiche dei prodotti:**
 - Fissano parametri tecnici e qualitativi per i prodotti agricoli, migliorando la loro competitività sul mercato.
 - **Imposizione di obblighi agli associati:**
 - Possono richiedere ai soci di vendere tutta o parte della produzione attraverso l'OP, rafforzando il controllo sull'offerta.
 - **Monitoraggio delle attività dei soci:**
 - Verificano il rispetto delle regole stabilite, incluse quelle per la sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare.
- 

Struttura e riconoscimento delle OP



- **Riconoscimento da parte degli Stati membri:**
 - Ogni Stato membro è responsabile del riconoscimento delle OP operanti sul proprio territorio, che deve certificare la conformità ai requisiti UE.
 - Per ottenere il riconoscimento è sufficiente che un'OP svolga **almeno una delle attività previste** dal regolamento (es. commercializzazione diretta o pianificazione della produzione).
 - **Tipologie di OP:**
 - OP **commerciali**: si occupano della vendita diretta dei prodotti dei soci, negoziando con acquirenti industriali e distributivi.
 - OP **tecniche**: forniscono supporto per il miglioramento delle tecniche colturali e gestiscono aspetti legati alla sostenibilità ambientale.
 - **Esempio di settori chiave:**
 - Le OP del settore ortofrutticolo sono un modello consolidato, con un ruolo strategico nella gestione delle eccedenze e nella regolazione dei mercati.
- 

Criticità e prospettiva de jure condendo



- **Criticità:**
 - **Deficit di rappresentatività:** In molti Stati membri, inclusa l'Italia, permane una scarsa adesione degli agricoltori alle OP, compromettendo l'efficacia delle loro attività.
 - **Disomogeneità delle OP:** La varietà di attività svolte dalle OP rende complessa una valutazione uniforme del loro impatto sul mercato.
 - **Resistenze culturali:** Molti agricoltori esitano a cedere parte del controllo gestionale alle OP, limitando la concentrazione dell'offerta.
- **Prospettive di sviluppo:**
 - Promuovere l'adesione attraverso **incentivi economici** e politiche di sensibilizzazione sui benefici delle OP.
 - Rafforzare le **competenze gestionali delle OP**, con programmi di formazione per i dirigenti.
 - Potenziare l'uso di **tecnologie digitali**, per facilitare la pianificazione collettiva e migliorare l'efficienza operativa.
- Le OP rappresentano una **leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi della PAC**, ma necessitano di supporto continuo per garantire un'effettiva competitività del settore agricolo europeo: ragione ultima della deroga al normale trattamento concorrenziale.

Trattative Contrattuali con oggetto prodotti agricoli nelle Regole del **Diritto** Eurounitario

• **Funzione Cardine delle OP**

Le trattative contrattuali per conto degli associati rappresentano un ruolo centrale delle OP. Non vincolanti per il riconoscimento generale, sono obbligatorie per i settori lattiero-caseario, ortofrutticolo e dell'olio/olive da tavola, dove la commercializzazione è considerata strategica.

• **Esenzione dalle Regole di Concorrenza**

Il **Reg. UE n. 1308/2013** (modificato dal Reg. 2017/2393) consente alle OP:

- Pianificazione della produzione.
- Ottimizzazione dei costi.
- Immissione sul mercato dei prodotti.
- Negoziazione contratti, inclusa la **fissazione del prezzo** dei prodotti agricoli.
Deroga Art. 101, par. 1 TFUE: Le OP riconosciute possono svolgere tali attività senza violare le norme generali sulla concorrenza.

• **Compatibilità e Ruolo della Commissione UE**

- **Art. 209 Reg. 1308/2013:** Introduzione del parere preventivo alla Commissione sulla compatibilità degli accordi con gli obiettivi dell'**Art. 39 TFUE**.
- Garantisce certezza giuridica ed evita ostacoli operativi derivanti da successivi accertamenti di incompatibilità.

• **Limiti e Controlli**

- Gli accordi e le pratiche devono:
 - Essere **interni alla OP**.
 - Riguardare esclusivamente la commercializzazione dei prodotti associati.
- Le autorità per la concorrenza possono intervenire solo su accordi incompatibili con gli obiettivi dell'art. 39 TFUE.

• **Efficacia Retroattiva e Libertà Strategica**

Le decisioni delle autorità **non hanno efficacia retroattiva** (art. 152, par. 1-quater). Le OP possono operare con maggiore sicurezza e flessibilità strategica, rafforzando il loro ruolo di governo del mercato.

La Cessione dei Prodotti per il Tramite delle OP



La concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti agricoli sul mercato, gestite tramite le Organizzazioni di Produttori (OP), costituiscono un pilastro fondamentale per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori all'interno della filiera agroalimentare. Ai sensi dell'**art. 152, comma 1-bis** del Reg. UE n. 1308/2013, la gestione dell'offerta da parte delle OP può realizzarsi in due modalità principali:

- 1. Con trasferimento di proprietà:** l'OP acquista direttamente i prodotti agricoli conferiti dai soci e li immette sul mercato. In tal caso, l'organizzazione opera come soggetto economico diretto, assumendo il controllo dell'intera catena di commercializzazione.
- 2. Senza trasferimento di proprietà:** l'OP si limita a gestire le trattative contrattuali, negoziando le condizioni generali di fornitura con gli acquirenti per conto dei propri associati. In questa ipotesi, i singoli produttori rimangono titolari del rapporto contrattuale con gli acquirenti e procedono alla cessione diretta della produzione.


Ruolo delle OP nella Negoziazione Contrattuale

- La capacità delle OP di gestire trattative contrattuali rappresenta una funzione essenziale per il governo del mercato. Nella modalità della contrattazione quadro, l'OP negozia i termini principali dei contratti per la fornitura dei prodotti agricoli dei soci, rimanendo estranea alla stipula dei contratti individuali tra produttori e acquirenti. Questa funzione consente di garantire una maggiore uniformità delle condizioni negoziate e di tutelare gli interessi collettivi degli associati.
- Qualora invece l'OP si occupi direttamente dell'immissione sul mercato dei prodotti, operando in nome proprio e per conto dei soci (o anche in nome e per conto proprio), assume un ruolo centrale nell'intermediazione e nella gestione commerciale della produzione. In questo caso, l'OP può anche conferire i prodotti in impianti di deposito o trasformazione, situazione che potrebbe richiedere una specifica regolamentazione della ripartizione del rischio tra i soci e l'organizzazione in caso di perimento del prodotto.
- **Implicazioni Strategiche per gli Associati**
- Il ruolo di intermediazione delle OP, anche quando non comporta il trasferimento diretto della proprietà dei prodotti, genera vantaggi significativi per gli agricoltori aderenti, tra cui:
 - **Definizione di strategie di commercializzazione condivise**, che aumentano l'efficacia delle operazioni sul mercato.
 - **Pianificazione dell'attività produttiva degli associati**, in modo da adattarla alle esigenze della domanda e migliorare l'equilibrio tra produzione e mercato.
 - **Contrattazione delle condizioni contrattuali essenziali**, che includono elementi quali prezzi, volumi, clausole di qualità, tempi di pagamento e modalità di raccolta e consegna.
- In questo contesto, l'immissione dei prodotti nella filiera avviene come conseguenza delle trattative svolte in nome e per conto degli associati, con un rafforzamento del potere contrattuale della parte agricola.

Contenuti Rilevanti dei Contratti Quadro

- Le OP, nel definire i contratti quadro per la cessione dei prodotti, possono negoziare un'ampia gamma di clausole che garantiscono una maggiore tutela per gli agricoltori e una gestione più efficiente del rapporto con gli acquirenti. I principali contenuti negoziati includono:
 - **Prezzi di vendita**, spesso stabiliti in base a parametri di qualità o a riferimenti di mercato.
 - **Volumi di fornitura**, con indicazioni dettagliate sulla quantità di prodotto che ciascun associato deve immettere sul mercato.
 - **Clausole relative alla qualità del prodotto**, incluse specifiche tecniche e standard di conformità.
 - **Modalità di pagamento**, con termini chiari per la gestione economica delle transazioni.
 - **Clausole di risoluzione e forza maggiore**, che regolano le condizioni di eventuale interruzione del rapporto contrattuale.
 - **Dettagli sulla raccolta e consegna dei prodotti**, con precise indicazioni logistiche e organizzative.

La Cessione dei Prodotti Agricoli e la Definizione dei Prezzi delle Forniture



- La cessione dei prodotti agricoli attraverso contratti formali costituisce un elemento essenziale per garantire l'equilibrio e la trasparenza delle relazioni nella filiera agroalimentare. La disciplina, delineata dal **d.lgs. n. 102/2005**, integrato dall'**art. 3 del d.lgs. n. 198/2021**, prevede l'obbligo di stipulare contratti di cessione in forma scritta, con contenuti minimi obbligatori, al fine di rafforzare la posizione contrattuale dei produttori agricoli e prevenire pratiche sleali. Tale normativa si inserisce nel contesto delle previsioni dell'**art. 209 del reg. UE n. 1308/2013**, che permette alle OP di negoziare contratti per conto dei propri associati.
- **Principali Strumenti Contrattuali**
 1. **Contratti di cessione:** obbligatori per tutti i prodotti agricoli e alimentari, con contenuti minimi definiti, tra cui:
 1. Indicazione chiara dei prezzi o dei criteri oggettivi di determinazione del prezzo (art. 3, d.lgs. n. 198/2021).
 2. Condizioni di pagamento, volumi di fornitura, modalità di consegna e termini contrattuali essenziali (art. 167, reg. UE n. 1308/2013).
 2. **Contrattazione quadro:** utilizzata dalle OP per negoziare collettivamente i prezzi e le condizioni contrattuali in rappresentanza dei produttori.
 3. **Clausole di ripartizione del valore:** introdotte dall'**art. 172-bis del reg. UE n. 1308/2013**, prevedono una distribuzione equilibrata di utili e perdite di mercato tra agricoltori e trasformatori, in particolare per i contratti di prima vendita.
- **Deroghe al Diritto della Concorrenza**
 - Il **reg. UE n. 1308/2013**, all'art. 152, par. 1-bis, riconosce alle OP, in deroga all'**art. 101, par. 1, TFUE**, la possibilità di pianificare la produzione, ottimizzare i costi, negoziare contratti e definire il prezzo di vendita della produzione dei propri associati. Tali deroghe, confermate dalla **sentenza C-671/15 della Corte di Giustizia**, sono applicabili solo alle OP riconosciute e alle attività condotte nel quadro della loro funzione di regolazione del mercato.
- **Finalità delle Clausole di Ripartizione del Valore**
 - Previste dall'**art. 172-bis del reg. UE n. 1308/2013**, le clausole consentono di:
 - Ridurre le oscillazioni di prezzo nei contratti di cessione.
 - Garantire una giusta remunerazione ai produttori agricoli, collegando il prezzo della materia prima al valore del prodotto finale sul mercato.
- **Equilibrio e Remuneratività nella Filiera**
 - Oltre alla trasparenza contrattuale, il sistema normativo mira a:
 - **Equa distribuzione del valore:** come previsto dall'**art. 39 TFUE**, le OP sono incaricate di promuovere la sostenibilità economica dei produttori agricoli.
 - **Remuneratività effettiva:** attraverso criteri contrattuali oggettivi, definiti ai sensi del **d.lgs. n. 102/2005**, le OP assicurano che il prezzo di cessione rifletta i costi di produzione

Contratti Quadro nel Sistema delle OP



Definizione e Funzione

- Introdotti dagli **artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 228/2001**, trasposti nel **d.lgs. n. 102/2005**, i contratti quadro regolano la commercializzazione dei prodotti agricoli tramite OP.
- **Obbligo delle OP**: il riconoscimento delle organizzazioni passa per la commercializzazione di almeno il **75% della produzione** dei propri associati (art. 11, **d.lgs. n. 102/2005**).
- Finalità: favorire la regolazione del mercato agroalimentare e rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori.

Contenuti Essenziali del Contratto Quadro

- **Prodotto e attività**: definizione delle caratteristiche e dell'area geografica di riferimento.
- **Durata e rinnovo**: indicazioni chiare per garantire stabilità alla filiera.
- **Prescrizioni qualitative**: norme per adeguare i prodotti alle esigenze del mercato.
- **Criteri di prezzo** (art. 11): regole per valutare diversificazioni di prezzo in base a qualità e processi produttivi.
- **Contratti-tipo**: modelli che i produttori e gli acquirenti possono adottare per i contratti individuali.

Finalità del Contratto Quadro

- Stabilire contenuti contrattuali vincolanti, incluso il prezzo e i termini di fornitura.
- Assicurare ai soci condizioni collettive di vendita negoziate e una gestione stabile del mercato agroalimentare.

Obblighi, Rilevanza e Vantaggi



Obblighi per le Parti (artt. 13-14, d.lgs. n. 102/2005)

- **Per gli acquirenti aderenti:**

- Applicare le condizioni del contratto quadro ai contratti individuali di coltivazione, allevamento e fornitura.

- **Per gli imprenditori non associati:**

- Possibilità di richiedere l'applicazione delle clausole del contratto quadro, contribuendo ai costi delle associazioni firmatarie.
- Obbligo di rispettare le disposizioni sui contributi per accedere ai benefici delle intese contrattuali.

Rilevanza Pubblicistica

- I contratti quadro hanno valore di regolazione del mercato e devono essere trasmessi al Ministero dell'Agricoltura, che ne verifica la conformità e ne assicura la pubblicazione.

Accesso agli Incentivi

- Condizionato alla stipula di contratti quadro:

- Incentivi finanziari prioritari per contratti che rispettano le norme del **d.lgs. n. 102/2005** (art. 14).

Clausole Obbligatorie

- Clausole su:

- Cause di forza maggiore.
- Risoluzione delle controversie mediante collegi arbitrali.
- Indennizzi e sanzioni per inadempimento.
- Modalità di recesso o cessione di azienda per garantire continuità nelle forniture.

Benefici per la Filiera

- Miglioramento della trasparenza e della stabilità dei rapporti contrattuali.
- Rafforzamento della posizione dei produttori grazie alla contrattazione collettiva e alla concentrazione dell'offerta

Le OP nel Settore Ortofrutticolo

Le OP nel Settore Ortofrutticolo

Reg. UE n. 1308/2013 (OCM Unica) e Reg. UE n. 2017/891 (normativa di settore specifica).

- **Art. 11 Reg. UE n. 2017/891:** definisce la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione come attività principali delle OP nel settore ortofrutticolo.

- **D.M. 29 settembre 2022, n. 480166:** disposizioni nazionali per il riconoscimento e il controllo delle OP ortofrutticole.

- **Caratteristiche Specifiche delle OP Ortofrutticole**

- 1. **Attività Principale:**

1. **Concentrazione dell'offerta:** la raccolta e l'organizzazione delle produzioni degli associati.
2. **Commercializzazione dei prodotti:** eseguita direttamente dalla OP o sotto il suo controllo, anche mediante outsourcing (art. 13, Reg. n. 2017/891).
 1. In caso di outsourcing, la OP rimane responsabile per la corretta esecuzione dell'attività.

- 2. **Estensione dell'Attività:**

1. Possibilità di commercializzare prodotti acquistati da produttori non soci, purché il valore non superi quello della produzione conferita dai soci (art. 11, Reg. n. 2017/891).

- 3. **Autonomia dei Soci:**

1. Facoltà dei soci di vendere direttamente al consumatore una parte della produzione, con un limite massimo del **25% in volume o valore**, salva la possibilità degli Stati membri di prevedere percentuali inferiori.
2. In Italia, confermata la soglia massima del **25%** (art. 5, D.M. 29 settembre 2022, n. 480166), previa richiesta scritta e motivata del socio e autorizzazione della OP.

- **Definizione di Commercializzazione**

- **Include:**

- Scelta del prodotto da vendere.
- Decisioni sulla forma di vendita.
- Negoziazione della quantità e del prezzo (ad eccezione delle vendite tramite asta).

- **Impatto Normativo**

- **Finalità principale:** favorire l'immissione sul mercato delle produzioni agricole attraverso OP strutturate come collettori della materia prima agricola.

- **Struttura regolata:** bilanciamento tra centralità della OP e limitata autonomia dei soci per garantire coerenza e stabilità alla filiera.

Le OP nel settore ortofrutticolo svolgono un ruolo strategico nella regolazione del mercato, rappresentando un modello organizzativo avanzato che coniuga l'efficienza della concentrazione dell'offerta con il rispetto delle dinamiche di mercato e delle esigenze dei produttori.



OP FRUTTAPIU'



OI – ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

La Natura e la Struttura Giuridica delle Organizzazioni Interprofessionali (OI)

- Le **Organizzazioni Interprofessionali (OI)**, definite in Italia dall'art. 25 del **d.lgs. n. 228/2001**, sono associazioni costituite ai sensi degli **artt. 14 ss. c.c.**, riconosciute con iscrizione nel registro delle persone giuridiche (art. 1 **d.P.R. n. 361/2000**).
- La loro natura è **non lucrativa**, mirata al raggiungimento di **scopi economici indiretti** mediante il coordinamento e l'organizzazione della filiera agroalimentare.
- **Funzioni Principali**
- **Normative:**
 - Miglioramento della trasparenza del mercato.
 - Definizione di contratti tipo (art. 157, par. 1, Reg. UE n. 1308/2013).
 - Predisposizione di regole tecniche più restrittive rispetto alla normativa generale.
- **Non Operative:**
 - Ad eccezione dei settori del **tabacco** e dell'**olio d'oliva**, dove le OI possono svolgere alcune attività operative (artt. 158 e 163, Reg. UE n. 1308/2013).
- **Origine e Evoluzione Normativa**
- Genesi francese: istituzione del primo organismo interprofessionale nel **1940** (Office national interprofessionnel des céréales).
- In Italia:
 - Introduzione con **d.lgs. n. 173/1998**.
 - Riforma organica con **d.lgs. n. 228/2001**.
 - Consolidamento con il **d.lgs. n. 102/2005** e modifiche introdotte dal **d.lgs. n. 51/2015**.

Funzioni e Obiettivi delle OI



Ruolo Strategico

- Contribuire allo sviluppo di un sistema agricolo contrattualizzato conforme alle condizioni di mercato, promuovendo la **programmazione della produzione** (art. 162, Reg. UE n. 1308/2013).
- Coordinare gli operatori della filiera, migliorando le relazioni tra produttori, trasformatori, distributori e consumatori.

Funzioni Specifiche

- Miglioramento della **conoscenza e trasparenza del mercato** (art. 157, par. 1, Reg. UE n. 1308/2013).
- Coordinamento dell'**immissione dei prodotti sul mercato**.
- Elaborazione di **contratti tipo** conformi alle normative UE.
- Promozione della qualità e della sicurezza alimentare attraverso normative tecniche di produzione e commercializzazione.

Compatibilità con la Normativa Antitrust

- La natura associativa riconosciuta delle OI limita l'uso di strumenti giuridici che potrebbero sollevare dubbi sulla compatibilità con la disciplina europea sulla concorrenza (art. 101 TFUE).

Diffusione e Prospettive delle OI



Presenza in Italia

- Secondo la **Rete Rurale Nazionale**, al 2019 in Italia risultano riconosciute **9 OI**, di cui:
 - 4 operano a livello nazionale (es. ortofrutta, tabacco, olio d'oliva, uova).
 - 5 operano a livello locale (es. pomodoro da industria, latte ovino sardo, gran suino, pera).

Prospettive Transnazionali

- Creazione di OI transnazionali, come la **ELTI (European Leaf Tobacco Interbranch)**, operante in più Stati membri (art. 4, Reg. UE n. 2016/232).
- **Criticità**
- La normativa italiana presenta sovrapposizioni e una diffusione limitata delle OI rispetto alle potenzialità offerte dal **Reg. UE n. 1308/2013**.
- **Necessità di armonizzazione e revisione della disciplina europea per favorire una maggiore diffusione e integrazione delle OI.**

Obiettivi Futuri

- Rafforzare la rappresentatività e l'efficacia degli organismi nel coordinamento della filiera.
- Promuovere l'adozione di strumenti contrattuali più inclusivi e adatti alle esigenze di mercato.

Ambito Eurounitario delle Organizzazioni Interprofessionali (OI)



Base Normativa Europea

- Le OI sono regolate a livello dell'Unione Europea dal **Reg. UE n. 1308/2013** (artt. 157-164), che stabilisce il quadro giuridico per la loro istituzione, riconoscimento e funzionamento.
- Riconosciute come strumenti di governance del mercato agroalimentare, le OI svolgono funzioni di coordinamento e rappresentanza senza essere coinvolte nella produzione o trasformazione dei prodotti agricoli.

Finalità Comunitarie

- **Trasparenza del Mercato:** Favorire una migliore conoscenza del mercato e della produzione, mediante raccolta e diffusione di dati economici e tecnici.
- **Programmazione della Produzione:** Adattare la produzione alle esigenze del mercato per garantire stabilità e qualità.
- **Promozione della Qualità:** Sostenere la valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso norme tecniche e strategie di marketing.
- **Contrattualizzazione:** Elaborare contratti tipo che rispettino la normativa UE, promuovendo relazioni equilibrate tra gli operatori della filiera.
- **Strumenti Operativi**
- **Contratti Tipo:** Previsti per facilitare relazioni contrattuali armonizzate, rispettando le normative UE (art. 157, par. 1, Reg. UE n. 1308/2013).
- **Regole Tecniche:** Possibilità di definire norme più restrittive rispetto a quelle generali per migliorare la qualità dei prodotti.

Riconoscimento delle OI

- Riconoscimento formale da parte degli Stati membri per le OI che soddisfano i requisiti del **Reg. UE n. 1308/2013**, con specifiche regole settoriali (es. tabacco, olio d'oliva, prodotti lattiero-caseari).
- La normativa comunitaria consente agli Stati membri una certa flessibilità nell'adattare la regolamentazione delle OI alle specificità nazionali.

Prospettive di Sviluppo

- Il **Reg. UE n. 2017/2393** ha ampliato le funzioni delle OI, favorendo un loro maggiore protagonismo nella gestione dei mercati agricoli.
- Introduzione di modelli di **OI transnazionali**, come la **ELTI**, per coordinare la produzione e il commercio tra diversi Stati membri.
- Revisione futura del quadro normativo comunitario per migliorare la diffusione e l'efficacia delle OI nell'ambito della **Politica Agricola Comune (PAC)**.

I nuovi compiti assegnati alle Organizzazioni Interprofessionali dalla normativa europea

Evoluzione normativa e nuovo contesto PAC 2014-2020

- Con la riforma della **PAC 2014-2020** e l'adozione del **Reg. UE n. 1308/2013**, il legislatore europeo ha attribuito alle Organizzazioni Interprofessionali (OI) un ruolo centrale nella governance della filiera agroalimentare. Ciò è avvenuto attraverso il rafforzamento delle relazioni contrattuali e l'introduzione di strumenti volti a migliorare la competitività e l'efficienza, mitigando la volatilità dei prezzi e riequilibrando il potere contrattuale tra i vari attori del mercato.
- Con il **Reg. UE n. 2017/2393 (Omnibus)**, le funzioni delle OI sono state ulteriormente ampliate per favorire la cooperazione tra i soggetti della filiera e promuovere trasparenza e sostenibilità.
- Successivamente, il **Reg. UE n. 2021/2117** ha introdotto innovazioni significative, ampliando le competenze operative e riconoscendo la possibilità di un riconoscimento multiplo delle OI che operano in diversi settori, pur garantendo una rappresentanza equilibrata lungo le varie fasi della filiera (art. 157 e art. 164, par. 2 del Reg. UE n. 1308/2013).

Nuovi compiti attribuiti alle OI

1. Clausole di condivisione del valore:

1. Inserite nell'art. 172-bis del Reg. UE n. 1308/2013, queste clausole prevedono la redistribuzione degli utili e delle perdite lungo la filiera, promuovendo una remunerazione equa e riducendo gli squilibri di mercato.
2. Il considerando n. 56 del Reg. Omnibus evidenzia la necessità di rafforzare il legame tra i prezzi alla produzione e il valore aggiunto lungo tutta la filiera, tramite l'introduzione di clausole standard di ripartizione del valore, applicabili ai contratti con operatori posti a valle.

2. Promozione delle buone pratiche:

1. Le OI sono chiamate a migliorare le relazioni contrattuali e a garantire condizioni eque per tutti i soggetti coinvolti, sia interni che esterni alla filiera.
2. Tra le funzioni principali, vi è lo sviluppo di contratti tipo che promuovano trasparenza e prevenzione di pratiche sleali (art. 157, par. 1, Reg. UE n. 1308/2013).

3. Rafforzamento della sostenibilità:

1. La normativa sottolinea il ruolo delle OI nella promozione di pratiche sostenibili, tra cui la tutela ambientale, la salute animale e la protezione delle piante, in linea con le strategie europee come il **Green Deal** e la politica "Dal produttore al consumatore".
2. L'art. 1, n. 52 del Reg. UE 2021/2117 integra misure preventive e gestionali per far fronte ai rischi ambientali, rendendo le OI parte attiva nella transizione ecologica.

Funzioni delle Organizzazioni Interprofessionali nella governance della filiera

Funzioni principali delle OI secondo il Reg. UE n. 1308/2013

1. Governance della filiera:

- Coordinamento tra i soggetti della produzione, trasformazione, distribuzione e commercio, per assicurare un adattamento della produzione alle esigenze del mercato.
- Promozione di una maggiore stabilità dei prezzi e miglioramento dell'efficienza della filiera.

2. Regolamentazione contrattuale:

- Sviluppo di contratti tipo per standardizzare le relazioni commerciali, prevenendo pratiche sleali e garantendo trasparenza (art. 157, par. 1, Reg. UE n. 1308/2013).
- Introduzione di clausole di ripartizione del valore per garantire una remunerazione equa ai produttori, specialmente nei settori caratterizzati da forte volatilità dei prezzi (art. 172-bis, Reg. UE n. 1308/2013).

3. Trasparenza e monitoraggio:

- Le OI contribuiscono al miglioramento della conoscenza e trasparenza del mercato attraverso la raccolta e diffusione di dati su produzione, prezzi e mercato.
- Monitorano e regolano le relazioni contrattuali, garantendo un equilibrio tra i vari attori della filiera.

4. Promozione e innovazione:

- Sviluppano strategie per migliorare la qualità dei prodotti, promuovendo al contempo tecniche innovative e sostenibili in linea con gli obiettivi ambientali europei.

Peculiarità del nuovo assetto normativo europeo

- **Riconoscimento multiplo:** Le OI possono essere riconosciute in più settori, semplificando gli oneri amministrativi per gli Stati membri e assicurando un'efficace governance multi-settoriale (art. 164, par. 2, Reg. UE n. 1308/2013).
- **Sostenibilità come priorità:** Le modifiche normative inseriscono tra le competenze delle OI anche il compito di promuovere pratiche ecologiche e di gestire i rischi legati alla salute animale e ambientale.
- **Contratti tipo nel settore vitivinicolo:** La Direttiva 2019/633 riconosce alle OI un ruolo rilevante nella definizione di contratti tipo specifici per il settore viticolo, contribuendo a ridurre le pratiche sleali e a rafforzare la competitività del comparto.

Gli “accordi di sostenibilità” delle Organizzazioni Interprofessionali



Ruolo normativo delle OI

- Le Organizzazioni Interprofessionali (OI) operano come cabine di regia per la filiera agroalimentare, definendo regole comuni che non si limitano alla contrattazione interprofessionale, ma includono:
 - La predisposizione di **contratti tipo** per favorire gli scambi e valorizzare i prodotti.
 - L’individuazione di norme per il miglioramento della qualità, la trasparenza del mercato e l’adattamento alle dinamiche della filiera.
- Ai sensi dell’**art. 157 del Reg. UE n. 1308/2013**, le OI possono definire regole in ambiti diversificati, quali:
 - Ricerca e analisi di mercato.
 - Norme produttive e commerciali più rigorose rispetto alla normativa generale.
 - Protezione dell’agricoltura biologica e promozione di regimi di qualità.

Accordi di sostenibilità (art. 210-bis, Reg. UE n. 1308/2013)

- Introdotti dal **Reg. UE 2021/2117**, gli “accordi di sostenibilità” consentono agli operatori della filiera di adottare norme ambientali più rigorose rispetto a quelle obbligatorie, con deroga all’**art. 101, par. 1, TFUE**, a condizione che:
 - Le restrizioni alla concorrenza siano **indispensabili** per attuare la sostenibilità.
 - Gli accordi mirino a obiettivi quali:
 - Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
 - Uso sostenibile di risorse naturali (suolo, acqua, biodiversità).
 - Transizione verso un’economia circolare e riduzione degli sprechi alimentari.
 - Salute e benessere degli animali, inclusa la gestione dei rischi derivanti dall’uso di pesticidi e antimicrobici.

Richiesta di **parere preventivo** alla Commissione

- Ai sensi dell’**art. 210**, la Commissione UE può esprimere un parere sulla compatibilità degli accordi con gli obiettivi della PAC entro 4 mesi dalla richiesta, con facoltà di modificare o revocare la deroga se le condizioni cessano di esistere.

L'efficacia erga omnes delle regole deliberate dalle OI



Fondamento normativo

- Il **Reg. UE n. 1308/2013** (art. 164, come modificato dal Reg. UE 2021/2117) consente alle OI di estendere le regole adottate in seno all'organismo agli operatori non associati, garantendo **effetti vincolanti** per un periodo limitato.
- A livello nazionale, il **d.lgs. n. 228/2001** e il **d.l. n. 51/2015** disciplinano questa funzione, permettendo l'applicazione delle regole anche a operatori esterni se approvate con almeno l'85% dei voti favorevoli degli associati.
- **Applicazione del meccanismo erga omnes**
- Le OI possono richiedere alle autorità nazionali l'estensione delle regole relative a:
 - Produzione e norme qualitative.
 - Contratti standard per la filiera.
 - Misure per promuovere l'agricoltura biologica e regimi di qualità.
- **Condizioni per l'estensione:**
 - Rappresentatività economica: almeno l'85% degli associati per ciascuna attività economica interessata (o una percentuale maggiore prevista dallo statuto).
 - Approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- **Il caso dell'OI del Tabacco (OTT):**
 - In Italia, l'OI del Tabacco ha ottenuto l'estensione di alcune regole dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020 a operatori non aderenti.
 - Rappresentando oltre i due terzi dei volumi nazionali, l'OI ha favorito una gestione più equilibrata del settore, garantendo il rispetto delle regole condivise anche per gli operatori esterni.
- **Innovazione normativa:**
 - Le OI, tramite l'efficacia erga omnes, rafforzano il coordinamento della filiera e contribuiscono alla trasparenza e alla qualità del mercato agroalimentare.

Le Organizzazioni Interprofessionali (OI) nella Filiera Biologica



- **Ruolo e Finalità**

Le OI nel settore delle produzioni biologiche, introdotte dalla **legge 9 marzo 2022, n. 173**, rappresentano uno strumento di regolazione contrattuale e di mercato. La normativa riconosce alla produzione biologica un ruolo centrale nella sostenibilità ambientale, nella tutela della biodiversità e nella lotta al cambiamento climatico. Gli obiettivi delle OI nella filiera biologica includono:

- **Migliorare la trasparenza e conoscenza del mercato.**
- **Promuovere contratti-tipo** secondo l'art. 168 del reg. UE n. 1308/2013 e l'art. 62 del d.l. n. 1/2012.
- **Favorire pratiche produttive sostenibili** a tutela di suoli, acque e ambiente.
- **Incrementare sicurezza alimentare e innovazione** nel settore biologico.
- **Composizione e Rappresentanza**
Le OI biologiche sono costituite come associazioni ai sensi degli **artt. 14 ss. c.c.** e comprendono i rappresentanti delle attività economiche della produzione biologica e almeno una fase della trasformazione o commercio.
- **Criteri di rappresentanza:**
 - **30% del valore della produzione nazionale** per riconoscimenti nazionali.
 - **40% del valore regionale/interregionale**, con copertura minima del **25% del territorio**.
- Questa configurazione rischia di marginalizzare le piccole aziende e i sistemi di filiera corta.
- **Meccanismo di Estensione Erga Omnes**
Ai sensi del **comma 8, art. 14 della legge n. 173/2022**, le OI possono richiedere l'estensione degli accordi, decisioni o pratiche concordate anche agli operatori non aderenti ma attivi nella stessa circoscrizione economica, in linea con l'**art. 164 del reg. UE n. 1308/2013**.
- **Controlli e sanzioni:** affidati all'**ICQRF** per la tutela della qualità e la repressione delle frodi nel settore biologico.
- **Finalità Sostenibili**
 - Promozione di metodi produttivi biologici sostenibili.
 - Rispetto degli ecosistemi, tutela della qualità ambientale e delle risorse naturali.
 - Orientamento verso prodotti biologici rispondenti alle esigenze del consumatore e delle normative ambientali europee

GLI ACCORDI DI SOSTENIBILITA'

- **L'art. 210-bis del Reg. UE 1308/2013**

~~Introdotta dal Reg. UE 2021/2117, l'art. 210-bis ha innovato profondamente il quadro normativo in materia di concorrenza, prevedendo che specifici accordi in materia di sostenibilità tra operatori economici nel settore agricolo siano sottratti all'applicazione dell'art. 101, par. 1, TFUE.~~

Questi accordi possono riguardare:

- **Iniziative orizzontali**, tra produttori primari o produttori agricoli di prodotti trasformati.
- **Iniziative verticali**, tra produttori agricoli e altri operatori della filiera agroalimentare.
- **Sviluppo sostenibile nel contesto europeo**
La nozione di sostenibilità, pur non codificata nelle fonti primarie europee, trova fondamento nell'art. 3 TUE e nelle strategie programmatiche quali:
 - **European Green Deal (COM 2019/640 final).**
 - **Farm to Fork Strategy.**
 - **Biodiversity Strategy.**
- **Obiettivi di sostenibilità secondo l'art. 210-bis**
- Applicare norme più rigorose di quelle obbligatorie, sia unionali che nazionali, nell'ambito di:
 - Mitigazione dei cambiamenti climatici.
 - Riduzione dell'inquinamento.
 - Uso sostenibile delle risorse naturali.
 - Promozione del benessere degli animali.
- **Principi generali**
In linea con l'art. 101, par. 3, TFUE, la norma promuove accordi che generano benefici collettivi e non pregiudicano il funzionamento del mercato unico o la concorrenza tra Stati membri.

Ambito Applicativo e Deroghe



- **Deroghe alla disciplina concorrenziale**

L'art. 210-bis prevede che determinati accordi tra produttori agricoli siano esenti dal divieto dell'**art. 101, par. 1, TFUE**, purché rispettino i seguenti requisiti:

- 1. Finalità di sostenibilità:**

1. Applicazione di norme più rigorose rispetto a quelle obbligatorie.

- 2. Compatibilità con il mercato interno:**

1. Gli accordi non devono creare distorsioni di mercato o compromettere il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato.

- 3. Proporzionalità:**

1. Restrizioni alla concorrenza devono essere indispensabili per perseguire gli obiettivi ambientali o di sostenibilità.

- **Obbligo di parere preventivo**

Le OI o OP che intendano avvalersi della deroga devono ottenere un parere preventivo dalla Commissione Europea, ai sensi dell'**art. 210-bis, comma 4**. La Commissione può modificare o revocare la deroga se le condizioni originarie cessano di esistere.

- **Struttura degli accordi di sostenibilità**

- Gli accordi devono includere obiettivi specifici e metodi operativi chiari.

- Gli strumenti contrattuali devono dimostrare che gli effetti positivi (ambientali, sociali) superano i potenziali impatti negativi sulla concorrenza.

- **Implicazioni per il diritto agricolo europeo**

Questa innovazione normativa amplia il ruolo delle filiere agricole e delle associazioni professionali nella governance ambientale, inserendosi in un contesto più ampio di transizione ecologica e sostenibilità promossa dall'**Agenda 2030** e dal **Green Deal Europeo**.

L'art. 210-bis del Reg. UE n. 1308/2013 e la Deroga all'Art. 101, Par. 1, TFUE

Introduzione della Deroga

L'art. 210-bis del Reg. UE n. 1308/2013, introdotto dal Reg. UE n. 2021/2117, sostiene la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rafforza la posizione dei produttori nella filiera agroalimentare.

Prevede l'esclusione dall'applicazione dell'art. 101, par. 1, TFUE per:

- **Accordi orizzontali:** tra produttori agricoli.
- **Accordi verticali:** tra produttori e operatori della filiera.

Obiettivi degli Accordi di Sostenibilità

1. Obiettivi ambientali:

- Mitigazione dei cambiamenti climatici.
- Uso sostenibile e protezione di paesaggio, acque e suoli.
- Economia circolare e riduzione degli sprechi alimentari.
- Protezione e ripristino della biodiversità.

2. Riduzione dei rischi legati ai pesticidi e prevenzione della resistenza antimicrobica.

Condizioni per la Deroga

- Gli accordi devono prevedere norme più rigorose rispetto a quelle obbligatorie a livello UE o nazionale.
- Le restrizioni alla concorrenza devono essere **indispensabili** per l'applicazione delle norme di sostenibilità.

Ruolo della Commissione Europea

- **Orientamenti:** Pubblicazione di linee guida operative per gli operatori (art. 210-bis, par. 5).
- **Parere preventivo:** Gli operatori possono richiedere un parere sulla compatibilità degli accordi con l'art. 210-bis, con una risposta entro 4 mesi (art. 210-bis, par. 4).

Poteri di Controllo

- **Autorità Nazionali della Concorrenza:** Possibilità di modificare o interrompere accordi se pregiudicano la concorrenza o gli obiettivi dell'art. 39 TFUE.
- **Commissione Europea:** Monitoraggio e intervento su accordi con effetti transnazionali (art. 210-bis, par. 6-7).

Innovazioni Normative

L'art. 210-bis rappresenta un **nuovo paradigma normativo**, conferendo margini operativi per perseguire obiettivi di sostenibilità mediante accordi vincolanti, a tutela dell'ambiente e del sistema agroalimentare.

L'Art. 210-bis Reg. UE n. 1308/2013 e la Sostenibilità nel Sistema Agro-alimentare e Agro-industriale

- **Inquadramento Normativo**
- L'art. 210-bis, introdotto dal **Reg. UE n. 2021/2117**, rappresenta il primo intervento legislativo europeo che connette **sostenibilità** e disciplina della **concorrenza**.
- Innovazione rispetto all'**Art. 101 TFUE**, con esenzione per:
 - **Accordi orizzontali** tra soli produttori agricoli.
 - **Accordi verticali** tra produttori agricoli e altri operatori della filiera.
- Scopo: perseguire obiettivi di sostenibilità che incidano sulla produzione e sul commercio di prodotti agricoli.
- **Caratteristiche Innovative**
- Applicazione estesa a:
 - Relazioni **agro-industriali** e **agro-alimentari**.
 - Accordi verticali anche con un singolo produttore agricolo o un operatore della filiera.
- Esclusione dall'area di applicazione: accordi orizzontali tra operatori della filiera agro-industriale senza coinvolgimento di produttori agricoli (soggetti all'art. 101 TFUE).
- **Contesto di Riferimento**
- Collegamenti con:
 - **Orientamenti sulle restrizioni verticali** (2022/C 248/01).
 - **Progetto di comunicazione sugli accordi di cooperazione orizzontale** (2022/C 164/01).
- Rilevanza per la regolazione di accordi che includano obiettivi ambientali, economici e sociali.

Specificità degli Accordi di Sostenibilità



- **Definizione e Portata**
- **Gli accordi di sostenibilità** non costituiscono una categoria autonoma, ma perseguono obiettivi specifici di sostenibilità attraverso diverse tipologie di cooperazione:
 - Accordi di **ricerca e sviluppo**, produzione, normazione, scambio di informazioni, ecc.
- **Obiettivi principali:**
 - Riduzione dell'inquinamento.
 - Promozione della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici.
 - Sostenibilità nelle pratiche produttive e nell'utilizzo delle risorse.
- **Riflessioni Operative**
- Gli accordi verticali, con coinvolgimento di produttori agricoli, seguono linee guida specifiche:
 - Rilevanza per l'equilibrio tra obiettivi di sostenibilità e disciplina antitrust.
 - Riconoscimento della specificità del settore agro-alimentare nel contesto europeo.
- **Necessità di bilanciare** le restrizioni alla concorrenza con i benefici ambientali e sociali perseguiti.

Contratti di integrazione verticale in agricoltura: Inquadramento e caratteristiche generali

FOCUS

Collocazione normativa ed economica

• Quadro europeo:

- Reg. UE n. **178/2002**: disciplina la sicurezza alimentare con particolare riferimento all'interconnessione tra imprese agroalimentari e agroindustriali, partendo dal settore primario.
- Art. **168 Reg. UE n. 1308/2013**: regola i contratti di cessione, con particolare attenzione alla definizione qualitativa dei prodotti agricoli per la filiera.
- Art. **42 TFUE**: esenzione parziale delle imprese agricole dalle norme generali sulla concorrenza.

• Normativa nazionale:

- Art. **2135 c. 2 c.c.**, introdotto dal d.lgs. n. 228/2001: include nella definizione di attività agricola anche la cura e lo sviluppo di una sola fase del ciclo biologico della pianta o dell'animale, ampliando l'accesso alla disciplina agricola (agevolazioni fiscali, previdenziali e fallimentari).
- Art. **2 lett. e) d.lgs. n. 198/2021**: integra la disciplina dei contratti di cessione all'interno della filiera agroalimentare.

Definizione e diffusione

• Contratti di integrazione verticale:

- Definiti come accordi in cui l'impresa agricola gestisce una fase del ciclo biologico della pianta o dell'animale, senza trasferimento di proprietà, sotto il controllo dell'impresa committente.
- **Disciplinari di produzione (capitolati)**: definiscono requisiti qualitativi, modalità produttive e standard imposti dalle imprese a valle, incluse verifiche periodiche e protocolli sanitari.
- Diffusione: ampiamente utilizzati per **contratti di ingrasso** (es. allevamenti avicoli e suini), con l'impresa industriale che fornisce animali, mangimi e input produttivi, definendo modalità operative.

Implicazioni contrattuali

• Subordinazione dell'attività agricola:

- Conformazione alle esigenze della filiera agroindustriale e agroalimentare, con clausole che vincolano la produzione agricola ai disciplinari definiti dalle imprese integranti.
- Gestione diretta delle fasi produttive (es. ingrasso, controllo sanitario, distribuzione) con riduzione dell'autonomia dell'imprenditore agricolo.

Contratti di integrazione verticale in agricoltura: Inquadramento e caratteristiche generali

FOCUS

- **Collocazione normativa ed economica**
- **Quadro europeo:**
 - Reg. UE n. **178/2002**: disciplina la sicurezza alimentare con particolare riferimento all'interconnessione tra imprese agroalimentari e agroindustriali, partendo dal settore primario.
 - Art. **168 Reg. UE n. 1308/2013**: regola i contratti di cessione, con particolare attenzione alla definizione qualitativa dei prodotti agricoli per la filiera.
 - Art. **42 TFUE**: esenzione parziale delle imprese agricole dalle norme generali sulla concorrenza.
- **Normativa nazionale:**
 - Art. **2135 c. 2 c.c.**, introdotto dal d.lgs. n. 228/2001: include nella definizione di attività agricola anche la cura e lo sviluppo di una sola fase del ciclo biologico della pianta o dell'animale, ampliando l'accesso alla disciplina agricola (agevolazioni fiscali, previdenziali e fallimentari).
 - Art. **2 lett. e) d.lgs. n. 198/2021**: integra la disciplina dei contratti di cessione all'interno della filiera agroalimentare.
- **Definizione e diffusione**
- **Contratti di integrazione verticale:**
 - Definiti come accordi in cui l'impresa agricola gestisce una fase del ciclo biologico della pianta o dell'animale, senza trasferimento di proprietà, sotto il controllo dell'impresa committente.
 - **Disciplinari di produzione (capitolati)**: definiscono requisiti qualitativi, modalità produttive e standard imposti dalle imprese a valle, incluse verifiche periodiche e protocolli sanitari.
 - Diffusione: ampiamente utilizzati per **contratti di ingrasso** (es. allevamenti avicoli e suini), con l'impresa industriale che fornisce animali, mangimi e input produttivi, definendo modalità operative.
- **Implicazioni contrattuali**
- **Subordinazione dell'attività agricola:**
 - Conformazione alle esigenze della filiera agroindustriale e agroalimentare, con clausole che vincolano la produzione agricola ai disciplinari definiti dalle imprese integranti.
 - Gestione diretta delle fasi produttive (es. ingrasso, controllo sanitario, distribuzione) con riduzione dell'autonomia dell'imprenditore agricolo.

I CONSORZI DI TUTELA

- Ruolo dei Consorzi nei regimi di qualità (DOP, IGP, STG)

EX Normativa di riferimento

- **Reg. UE n. 1151/2012**: riconosce ai consorzi un ruolo cardine nella gestione delle DOP, IGP e STG, attribuendo loro poteri gestionali, promozionali e di vigilanza (art. 45).
- **Art. 14, comma 15, L. n. 526/1999**: disciplina i consorzi di tutela in Italia, prevedendo che essi siano costituiti come consorzi ex art. 2602 c.c. per esercitare funzioni di promozione, tutela e valorizzazione delle denominazioni.

• Funzioni dei consorzi

1. Promozione e valorizzazione

1. Comunicazione ai consumatori delle proprietà e del valore aggiunto dei prodotti certificati.
2. Conclusione di accordi con operatori della filiera (es. GDO) per una migliore distribuzione e visibilità dei prodotti.
3. Accesso ai fondi PAC destinati alla promozione, con particolare attenzione ai mercati internazionali.

2. Tutela e vigilanza

1. Monitoraggio del corretto utilizzo delle denominazioni registrate lungo tutta la filiera.
2. Azioni legali contro usi impropri delle denominazioni, pratiche commerciali sleali, e contraffazioni (art. 13 Reg. UE n. 1151/2012).
3. Attività di controllo sul mercato, effettuata tramite **agenti vigilatori** riconosciuti come pubblici ufficiali.

3. Funzioni normative e amministrative

1. Predisposizione di modifiche ai disciplinari per adeguarli al progresso tecnico e scientifico (es. miglioramento della qualità nutrizionale o sanitaria).
2. Concessione di autorizzazioni preventive per l'uso delle denominazioni come ingredienti caratterizzanti (ex d.lgs. n. 297/2004).
3. Delibere di carattere straordinario, come la richiesta di cancellazione di una denominazione per perdita dei requisiti.

4. Poteri erga omnes

1. Possibilità di adottare regole vincolanti anche per operatori non consorziati (art. 164 Reg. UE n. 1308/2013), previo riconoscimento da parte del MASAF.
2. Contribuzione obbligatoria per finanziare attività di tutela e promozione, estesa a tutti i soggetti della filiera certificata.

Il ruolo dei “gruppi” nei regimi di qualità: normativa e struttura

- **Normativa europea di riferimento**
- **Reg. UE n. 1151/2012:** stabilisce il ruolo centrale dei gruppi di produttori e trasformatori nella gestione delle DOP, IGP e STG.
 - **Art. 3:** definisce i “gruppi” come associazioni costituite principalmente da produttori o trasformatori di uno stesso prodotto, senza vincoli sulla forma giuridica.
 - **Art. 45:** attribuisce ai gruppi funzioni di promozione, sorveglianza e valorizzazione delle denominazioni registrate.
- **Ruolo operativo e funzioni dei gruppi**
- **Funzioni di mercato e istituzionali:**
 - Presentazione delle domande di registrazione per DOP/IGP/STG.
 - Modifica e aggiornamento dei disciplinari di produzione.
 - Monitoraggio del rispetto del disciplinare e tutela delle denominazioni registrate.
 - Promozione e informazione verso i consumatori per accrescere il valore delle denominazioni.
- **Sistema di co-amministrazione**
- Coinvolge diversi attori:
 - **Commissione Europea:** approvazione e supervisione delle registrazioni.
 - **Autorità nazionali di controllo:** in Italia il **MASAF** (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).
 - **Organismi di certificazione:** enti terzi incaricati della vigilanza, sotto la supervisione di Accredia.
- **Normativa nazionale italiana**
- **Art. 14, comma 15, L. n. 526/1999:** individua i **consorzi di tutela**, costituiti ai sensi dell’art. 2602 c.c., come enti preposti alla tutela, promozione e valorizzazione delle denominazioni registrate.
- **Requisiti operativi dei consorzi** (normativa di settore, L. n. 238/2016):
 - Almeno i 2/3 della produzione certificata rappresentata da operatori consorziati negli ultimi due anni.
 - Struttura organizzativa e sede legale adeguate all’esercizio delle funzioni.
 - Funzioni erga omnes riconosciute previa approvazione ministeriale.

Requisiti e struttura dei consorzi di tutela nella normativa previgente

- **Requisiti per il riconoscimento**
- **Art. 14, L. n. 526/1999** e decreti ministeriali attuativi:
 - Rappresentanza di almeno i 2/3 della produzione certificata negli ultimi due anni.
 - Struttura organizzativa adeguata e una sede legale propria per garantire l'efficacia delle funzioni.
 - Per il settore vitivinicolo: rappresentanza minima del 40% dei viticoltori e almeno il 66% della produzione certificata (L. n. 238/2016).
- **Organizzazione interna**
- **Statuti consortili:**
 - Garanzia di rappresentatività di tutte le categorie della filiera (produttori, trasformatori, distributori).
 - Meccanismi di voto proporzionali alla quota produttiva rappresentata.
 - Possibilità di condividere strutture operative tra più consorzi per ottimizzare le risorse.
- **Ruolo nell'interesse pubblico**
- **Tutela della qualità per il consumatore:**
 - I consorzi operano come garanti della conformità dei prodotti al disciplinare, assicurando trasparenza e qualità ai consumatori.
 - Partecipano a tavoli istituzionali per lo sviluppo delle politiche di qualità.
- **Responsabilità e obblighi**
- Cooperazione con il MASAF e gli organismi di certificazione terzi (Accredia) per garantire il rispetto delle norme.
- Redazione di report periodici sull'attività svolta, da sottoporre all'autorità ministeriale.



Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite (STG) e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli

- Art.7: «Un gruppo di produttori, o un gruppo riconosciuto di produttori dove esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti nel disciplinare del prodotto. Tali pratiche devono mirare ad applicare standard di sostenibilità superiori a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.»
- Art. 8 : prevede che i gruppi di produttori, o i gruppi riconosciuti, possano preparare e aggiornare regolarmente un rapporto di sostenibilità basato su informazioni verificabili. Tale rapporto deve includere: descrizione delle pratiche sostenibili esistenti implementate nella produzione del prodotto; una descrizione di come il metodo di produzione impatti sulla sostenibilità, considerando aspetti ambientali, sociali, economici o il benessere animale; informazioni necessarie per comprendere come la sostenibilità influenzi lo sviluppo, le prestazioni e la posizione del prodotto sul mercato.
- Art. 10: garantisce che solo gruppi adeguatamente costituiti o produttori singoli con requisiti specifici possano richiedere la registrazione di un'IG
- Art. 15: descrive il processo di esame delle domande di registrazione da parte della Commissione europea
- Art. 26 : riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IG) iscritte nel registro dell'Unione, specificando le misure per tutelare queste denominazioni. Le IG sono protette contro: uso commerciale diretto e indiretto; abuso, limitazione o evocazione; false indicazioni; pratiche ingannevoli
- Art. 33: stabilisce le linee guida per il riconoscimento dei gruppi di produttori da parte degli Stati membri. Questo sistema può essere applicato a tutti i gruppi di produttori di beni con indicazioni geografiche (IG) o solo a determinati gruppi che producono specifiche categorie di prodotti
- Art. 37: Rafforza l'introduzione della certificazione e pubblicizzazione



IL CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO

Definizione e Origine:

- Il contratto di rete nasce come strumento per migliorare la competitività e l'innovazione delle imprese agricole.
- Base normativa: introdotto con il D.L. 5/2009 e successivamente sviluppato attraverso interventi normativi (ad es. L. 134/2012).
- Caratteristiche fondamentali: collaborazione dinamica, condivisione di risorse, e complementarietà tra le imprese.

Importanza nel Settore Agricolo:

- Affronta le difficoltà strutturali del settore agricolo: frammentazione aziendale, ridotta capacità contrattuale, necessità di concentrazione dell'offerta.
- Supporta le imprese nell'adattarsi ai mercati globali e alle sfide di sostenibilità economica e ambientale.

Profili Civilistici del Contratto di Rete nel Settore dell'Agricoltura

- **Conclusione e Pubblicità del Contratto di Rete Agricolo**
- **Forme di Conclusione:**
 - Secondo gli artt. 3 e 4-quater del D.L. 5/2009, il contratto di rete è formale, con obblighi pubblicitari rafforzati.
 - Deroghe specifiche per il settore agricolo: è possibile concludere il contratto con l'assistenza di organizzazioni agricole rappresentative (art. 36, comma 5, D.L. 179/2012).
 - Forma prescritta:
 - Atto pubblico.
 - Scrittura privata autenticata.
 - Firma digitale (artt. 24 e 25 CAD).
 - Per la **rete-soggetto**, devono essere previsti fondo comune, sede, denominazione, e organo comune, con iscrizione obbligatoria nel Registro delle Imprese.
- **Attività Connesse:**
 - Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, D.L. 91/2014, nelle reti agricole composte da PMI, la produzione agricola collettiva può essere suddivisa tra i retisti in natura, con acquisizione originaria della quota spettante.
 - Tale normativa amplia i limiti di connessione dell'art. 2135 c.c., consentendo di configurare attività agrarie anche quando la rete esercita prevalentemente funzioni di trasformazione, distribuzione o commercializzazione.
- **Caratteristiche e Opportunità della Rete Agricola**
- Introduce la possibilità di operare anche come impresa agricola per connessione.
- Rappresenta uno strumento chiave per valorizzare le produzioni locali, sostenere la cooperazione tra PMI agricole e aumentare la competitività delle imprese agricole in un contesto globale.

Fondo Patrimoniale e Funzione Mutualistica nel Contratto di Rete Agricolo

• Fondo Patrimoniale nelle Reti Agricole

• Natura e Finalità:

- Facoltativo, ma previsto dall'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 179/2012, come strumento di stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i retisti.
- Funzione mutualistica: supportare le attività agricole tramite un meccanismo assimilabile ai patrimoni destinati (artt. 2447-bis c.c.).
- Può garantire agevolazioni fiscali e finanziarie, analogamente a quanto avviene per i fondi patrimoniali di natura societaria.

• Valorizzazione della Funzione del Fondo

- Supporto alle imprese agricole di piccole e medie dimensioni, incrementando la resilienza economica.
- Strumento chiave per incentivare investimenti comuni e affrontare eventi imprevisti, favorendo la sostenibilità economica e ambientale.

• Impatto Sulle Politiche Agricole

- Inserito nel Piano Nazionale Triennale per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile in agricoltura (Art. 2, comma 2, L. 228/2001):
 - Favorisce l'aggregazione imprenditoriale femminile agricola.
 - Sostiene iniziative per valorizzare le produzioni locali, proteggere il territorio e promuovere l'economia circolare.

- Strumento utilizzato per incentivare la collaborazione e integrare l'economia verde e blu.

• Criticità e Opportunità

- L'assenza di norme univoche per qualificare la rete-soggetto come agricola genera incertezza.
- Necessità di approcci sistematici per armonizzare la disciplina delle reti agricole con le peculiarità del settore.

Specificità del Contratto di Rete in Agricoltura



- **Il Contratto di Rete: Uno Strumento Adattabile e Innovativo**
- **Definizione e Contesto Normativo:**
 - Nato con il D.L. 5/2009, il contratto di rete è stato specificamente adattato al settore agricolo per rispondere alle sfide della filiera agroalimentare. Successive modifiche, come quelle introdotte dalla L. 134/2012, ne hanno ampliato l'efficacia.
 - Permette alle imprese agricole di collaborare senza perdere la propria autonomia, condividendo risorse e perseguendo obiettivi comuni, come l'incremento della competitività e l'adozione di pratiche sostenibili.

Adattabilità al Settore Agricolo

- **Flessibilità Operativa:**
 - Il contratto di rete può essere configurato come "rete-contratto" (senza soggettività giuridica) o "rete-soggetto" (con personalità giuridica).
 - L'approccio flessibile consente alle imprese di scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze operative e fiscali.
 - Obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese per garantire trasparenza e opponibilità ai terzi.
- **Rete Agricola: Valorizzazione della Filiera**
- **Coinvolgimento su Tutta la Filiera:**
 - Integra imprese agricole, di trasformazione e distribuzione, creando un ecosistema collaborativo.
 - Favorisce lo sviluppo di produzioni certificate (es. DOP, IGP) e la valorizzazione del Made in Italy.
- **Esempi Applicativi:**
 - Collaborazione tra aziende per l'uso condiviso di macchinari agricoli avanzati o per la gestione comune di logistica e stoccaggio.
 - Integrazione con programmi di sostenibilità e innovazione tecnologica (es. blockchain per la tracciabilità, pratiche di agricoltura 4.0).



Ruolo Strategico nelle Sfide del Settore Agricolo

• Concentrazione dell'Offerta:

- Risponde al problema della frammentazione aziendale, favorendo una maggiore capacità contrattuale rispetto a trasformatori e distributori.
- Semplifica l'accesso a mercati esteri e alle piattaforme della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

• Gestione delle Risorse:

- La rete permette una migliore gestione dei picchi stagionali e delle risorse, ottimizzando i costi di produzione e logistica.

Incentivi Specifici per il Settore Agricolo

• Fiscalità Vantaggiosa:

- Esenzione IMU per alcune attività svolte tramite contratti di rete.
- Deducibilità degli investimenti comuni effettuati nell'ambito della rete agricola.

• Agevolazioni Finanziarie:

- Accesso facilitato a fondi europei e nazionali per progetti innovativi nel settore agricolo.
- Sgravi fiscali dedicati, come l'esonero contributivo per le imprese agricole che partecipano a contratti di rete con progetti di sviluppo sostenibile.

Innovazione e Sostenibilità

• Transizione Ecologica:


- Adotta pratiche agricole innovative, come la riduzione dei pesticidi e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche.
- Promuove una filiera corta e circolare, riducendo gli sprechi e migliorando la sostenibilità economica e ambientale.

• Agricoltura 4.0:

- Integrazione di tecnologie avanzate per monitorare le colture e ottimizzare i rendimenti.
- Strumenti digitali per la tracciabilità e la gestione dei prodotti agroalimentari.

Il contratto di rete, adattato al settore agricolo, si dimostra uno strumento strategico per favorire la cooperazione tra le imprese, superare i limiti strutturali del settore e rispondere alle sfide globali. Consente alle imprese di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività, mantenendo al centro la valorizzazione del prodotto agricolo e della filiera.


Figura 1 Contratti di rete e imprese coinvolte per tipologia di contratto (valori cumulati a dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione)



Fonte: Elaborazione InfoCamere su dati Registro Imprese

Tabella 1: Trend di crescita delle reti di impresa, reti-soggetto e reti-contratto


Figura 2 Distribuzione delle imprese agroalimentari in rete per settori di attività (codici Ateco 2007)




Fonte: Elaborazione RetImpresa su dati InfoCamere



Figura 1 Distribuzione delle imprese della filiera agroalimentare in rete per regioni e per tipologia di contratto



Carattere prevalente delle reti



Profili Laboristici del Contratto di Rete (Decreto Biagi)

- Assunzione Congiunta:

- Permette alle imprese retiste di assumere lavoratori in modo condiviso, ottimizzando risorse e competenze.
- Art. 30, D.L. 276/2003: disciplina e requisiti per l'assunzione congiunta nel settore agricolo.

- Codatorialità:

- Introduce una gestione condivisa del rapporto di lavoro, garantendo flessibilità e coerenza operativa tra le imprese della rete.
- Ogni impresa retista rimane responsabile in solido per gli obblighi contrattuali e contributivi verso i lavoratori.

Vantaggi:

- Miglior utilizzo delle risorse umane in relazione ai picchi stagionali e alle esigenze specifiche dell'agricoltura.
- Riduzione dei costi operativi e amministrativi.



Profili Fiscali del Contratto di Rete

Incentivi e Agevolazioni:

- Sgravi fiscali per le imprese agricole retiste, inclusi benefici in materia di IRAP e deduzioni per investimenti comuni.
- Agevolazioni connesse alla gestione di fondi patrimoniali condivisi all'interno della rete.

Gestione del Fondo Patrimoniale Comune:

- Strumento di finanziamento per iniziative congiunte, inclusi progetti di innovazione e sostenibilità.
- Autonomia patrimoniale che separa il fondo dai patrimoni personali delle imprese aderenti.

Esenzione IMU:

- Applicabile alle attività agricole dirette svolte tramite il contratto di rete, in conformità con il D.L. 133/2014.

RISOLUZIONE N. 75 /E Agenzia delle Entrate



Remigio Graziani – PhD Civil Law, Agri-food Law (University of Teramo)

- *Master's Degree in Law cum laude (Alma Mater Studiorum – UNIBO)*
- *Postgraduate School in Administrative Law (UNITE)*
- *PhD Civil Law, Agri-food Law (UNITE)*
- *Trainee Lawyer*
- *Officer, International Relations Office UNITE*
- *European Project (EU funded Projects) Manager, expertise in E+ and Horizon funds (experience in private and public entities)*
- *Fellow, EITFood (EU Commission Agency) Innovator Fellowship*
- *ANTHEA, Chief Legal Officer*

rgraziani1@unite.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Co-funded by the
European Union

